

PSP – PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023/2027

REG. (UE) 2021/2115

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Lombardia

Intervento SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste

Azione - SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste

Azione - SRD12.2) Ripristino del potenziale forestale danneggiato



STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE:

**OIKOS: sviluppo eco-logico ed eco-nomico delle
Comunità**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ANNO 2026**

**Nome intervento
PREVENZIONE E RIPRISTINO
DEI DANNI ALLE FORESTE**

INT. 6

Approvazione del CdA n°168 del 02/07/2026 del GAL PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI
Soc. Coop.

Azione - SRD12.1)
Prevenzione dei danni alle foreste

Sommario

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”	6
1. FINALITÀ E OBIETTIVI	6
2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE	7
3. SOGGETTI BENEFICIARI	9
4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	9
5. COSA VIENE FINANZIATO	10
5.1 Tipologia di Interventi ammissibili.....	10
5.2 Categorie di spesa ammissibili per gli Interventi.....	10
5.3 Spese per progettazione e direzione lavori	12
5.4 Spese di informazione e pubblicità	13
5.5 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie	13
5.6 Data di inizio degli interventi.....	13
6 COSA NON VIENE FINANZIATO.....	13
6.1 Interventi e spese non ammissibili	13
7 DOTAZIONE FINANZIARIA	14
8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE	14
8.1 Tipologia di aiuto	14
8.2 Ammontare del contributo.....	14
8.3 Regime di aiuto.....	14
8.4 Soglia minima e massima di contributo	14
9 CUMULO DEGLI AIUTI	14
10 CRITERI DI VALUTAZIONE	15
11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	18
12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	18
12.1 Quando presentare la domanda	18
12.2 A chi presentare la domanda	18
12.3 Come presentare la domanda	19
12.4 Specifiche per la compilazione della domanda	20
12.5 Documentazione da allegare alla domanda	20
12.6 Sostituzione della domanda	22
12.7 Ricevibilità della domanda	22
13 ISTRUTTORIA	22
13.1 Istruttoria tecnico-amministrativa	23
13.2 Chiusura delle istruttorie.....	24
14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E VALIDITA’ GRADUATORIA.....	24
14.1 Approvazione esiti istruttori.....	24
14.2 Ammissione a finanziamento	24

14.3	Periodo di validità delle graduatorie	25
15	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI	25
15.1	SCHEDA INFORMATIVA	25
16	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	27
16.1	Assegnazione dei lavori, degli incarichi per la progettazione ed eventuali altre prestazioni professionali – Soggetti pubblici.....	27
16.2	Esecuzione dei lavori	27
16.3	Progetto esecutivo presentato con la domanda di aiuto	28
16.4	Conclusione dei lavori - Soggetti pubblici e soggetti privati	28
17	PROROGHE	28
17.1	Richiesta di proroga.....	28
18	VARIANTI	29
18.1	Definizione di variante.....	29
18.2	Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante	29
18.3	Presentazione della domanda di variante	30
18.4	Istruttoria della domanda di variante	30
	PARTE II “DOMANDA DI PAGAMENTO”	31
19	MODALITA’ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE.....	31
19.1	Erogazione dell’anticipo	32
19.2	Erogazione del saldo.....	32
20	CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORI.....	34
21	CONTROLLI IN LOCO	35
22	FIDEIUSSIONI	35
23	CONTROLLI “EX POST”	36
24	DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA	36
24.1	Procedimento di decadenza	37
25	IMPEGNI	37
	PARTE III “DISPOSIZIONI COMUNI”	38
26	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	38
26.1	Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto 39	
26.2	Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento.....	39
27	DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA.....	39
27.1	Richiesta di rettifica delle domande di aiuto.....	40
27.2	Richiesta di rettifica delle domande di pagamento	40
28	CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	40
28.1	Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario.....	40
28.2	Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario.....	40
28.3	Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo	41

29	RINUNCIA.....	41
30	REGIME DI AIUTO	42
31	MONITORAGGIO DEI RISULTATI	45
31.1	Indicatori.....	45
31.2	Customer Satisfaction	45
32	RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI.....	46
32.1	Rimedi amministrativi	46
32.2	Rimedi giurisdizionali.....	46
33	SANZIONI	46
34	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	46
35	RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA.....	46
36	ALLEGATI.....	47

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento “SRD12 - Azione - SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste” è finalizzato a realizzare interventi utili e necessari per accrescere la protezione degli ecosistemi forestali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, nonché per intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto ai rischi naturali e altre calamità ed eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli Obiettivi Specifici 5 e 6 e degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale di settore.

L'intervento, congiuntamente all'azione 2 relativa al Ripristino del potenziale forestale danneggiato, persegue quindi le seguenti finalità di interesse nazionale:

- prevenire i rischi di danni da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);
- limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi, fitopatie e attacchi di organismi nocivi;
- ripristinare le aree colpite e danneggiate da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);
- migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- mantenere ed evitare la perdita di una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni microclimatiche dei popolamenti forestali, la resilienza al cambiamento climatico e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;
- valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico.

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC

SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

OBIETTIVI SSL

OG1. Migliorare la qualità della vita delle comunità locali, valorizzando e mobilitando, in maniera integrata, tutte le risorse e le opportunità del territorio, mediante la promozione del turismo sostenibile e di comunità come leva per dare slancio alle economie locali, creare opportunità occupazionali per le nuove generazioni e favorire l'inclusione sociale;

OG2. Costruire e rinforzare le condizioni di gestione sostenibile dell'agricoltura e delle foreste al fine di migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, conservare e tutelare la biodiversità e il paesaggio e generare in modo equilibrato servizi ecosistemici per le comunità del territorio e per la società allargata;

MOTIVAZIONE SSL

In termini generali risulta evidente il nesso tra gli interventi previsti dalla presente scheda con l'obiettivo generale n. 2 della SSL, in particolare per la parte relativa alla conservazione e tutela della biodiversità e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.

Va tuttavia sottolineato come i significativi danni registrati negli ultimi anni per effetto di avversità biotiche e abiotiche che si sono abbattute sui boschi del territorio in questione, metta a rischio e quindi coinvolga anche la possibilità di valorizzare il territorio dal punto di vista turistico, rischiando di compromettere, almeno per alcuni tratti di territorio, anche la persecuzione dell'obiettivo n. 1 legato al miglioramento della qualità della vita anche tramite il turismo sostenibile.

Tali condizioni evidenziano la necessità di attivare gli interventi previsti dalla presente scheda, a maggior ragione laddove questi possano agire in maniera integrata con altri interventi di valorizzazione dei servizi ecosistemici e al contempo contribuire a migliorare tratti di territorio godibili e spendibili anche sotto il profilo del turismo e della fruizione ambientalmente sostenibile.

Al contempo pare evidente come a fianco delle attività di ripristino o volte a favorire il recupero dei boschi danneggiati, si possano affiancare anche attività preventive di possibili futuri danni.

EFFETTI ATTESI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

Gli effetti attesi corrispondono ai seguenti obiettivi specifici della SSL:

1.2 Promuovere un'offerta turistica integrata e diffusa, di qualità e sostenibile basata su formule di fruizione estensiva e mobilità dolce;

1.6 Promuovere progetti integrati innovativi tra i vari attori locali per creare e/o organizzare funzioni turistiche delle zone rurali (itinerari/vie ciclopedonali; riqualificazione degli spazi, tutela del paesaggio, nuovi sistemi di mobilità, ecc.) e rafforzarne l'accessibilità (strutture e servizi per persone con bisogni speciali ecc.);

2.2 Preservare gli habitat e i paesaggi rurali, storici e tradizionali, salvaguardandone gli elementi tipici e garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;

2.3 Sostenere la salvaguardia ambientale, la sorveglianza, la prevenzione, l'espletamento delle normali attività silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio al fine di evitarne l'abbandono culturale della montagna e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale

2.4 Prevenire i rischi di danni da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);

2.5 Limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi, fitopatie e attacchi di organismi nocivi e laddove necessario ripristinare le aree colpite e danneggiate da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);

2.6 Valorizzare i sistemi agricoli e forestali come risorsa per lo sviluppo delle economie del territorio, attivando processi innovativi e reti di impresa e costruendo opportunità di coinvolgimento delle proprietà frammentate, attraverso forme associative (es. Associazioni Fondiarie - ASFO), consorzi, convenzionate

2.7 Promuovere e facilitare accordi di filiera economica tra i diversi soggetti, a partire dalle proprietà, dalle imprese agricole e forestali, dai Consorzi e dagli utilizzatori

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'intervento si applica su tutto il territorio del GAL Presolana e dei Laghi Bergamaschi, costituito dai seguenti 68 comuni:

Comuni della CM di Scalve

Azzone
Colere
Schilpario
Vilminore di Scalve

Comuni della CM Valle Seriana

Albino
Ardesio
Casnigo
Castione della Presolana
Cazzano Sant'Andrea
Cene
Cerete
Clusone
Colzate
Fino del Monte
Gandellino
Gandino
Gazzaniga
Gorno
Gromo
Lefte
Oltressenda Alta
Oneta
Onore
Parre
Peia
Piario
Ponte Nossa
Pradalunga
Premolo
Rovetta
Songavazzo
Valbondione
Valgoglio
Vertova
Villa d'Ogna

Comuni della CM dei Laghi Bergamaschi

Adrara San Martino
Adrara San Rocco
Berzo San Fermo
Bianzano
Borgo di Terzo
Bossico
Casazza
Castro
Costa Volpino
Credaro
Endine Gaiano
Fonteno
Foresto Sparso
Gandosso
Gaverina Terme
Grone
Lovere
Luzzana
Monasterolo del Castello
Parzanica
Pianico
Predore
Ranzanico
Riva di Solto
Sarnico
Solto Collina
Sovere
Spinone al Lago
Tavernola Bergamasca
Viadanica
Vigano San Martino
Vigolo
Villongo

L'intervento si attua con le limitazioni sottoindicate secondo la tipologia d'intervento:

Tipologia A Interventi selvicolturali di prevenzione del dissesto e antincendio.

Localizzati contemporaneamente in aree:

- a. classificate bosco, come perimetrate nel Geoportale di Regione Lombardia nel servizio di mappa "Carta forestale (perimetro del bosco)", che riporta le aree boscate secondo l'art. 42 della l.r. 31/2008;

- b. assoggettate a Piano di indirizzo forestale (PIF) o a Piano di assestamento forestale (PAF) vigenti o scaduti al massimo nel 2020 come riportati nel Geoportale della Lombardia nel servizio di mappa "Piani di assestamento forestale";
- c. solo per gli interventi finalizzati alla prevenzione antincendio, ricadenti nel territorio dei Comuni classificati a medio (classe 3), medio-alto (classe 4), alto rischio (classe 5) d'incendio boschivo (Allegato 1) riportati nel Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano AIB), quando l'intervento selvicolturale è finalizzato a prevenire il rischio di incendio boschivo;

Tipologia B Realizzazione o miglioramento di sistemazioni idraulico forestali (SIF)

Localizzati nelle «aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico» individuate nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)¹ dell'Autorità di Bacino del fiume Po, come risultante dall'aggiornamento negli studi geologici comunali, o in aree di cui al paragrafo 4, purché esterne al Tessuto Urbano Consolidato² definito dalla legge regionale 12/2005.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento a seconda della tipologia d'intervento i seguenti soggetti:

TIPOLOGIA	SOGGETTI RICHIEDENTI
Tipologia A: Interventi selvicolturali di prevenzione del dissesto e antincendio	- Enti di diritto pubblico - Consorzi forestali riconosciuti ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008, esclusi i Consorzi sospesi - Associazioni fondiarie costituite da almeno 3 anni (art. 31 septies LR 31/2008) - Imprese boschive iscritte all'Albo delle imprese boschive ai sensi dell'art. 57 della l.r. n. 31/2008 - Conduttori privati di superfici forestali
Tipologia B: Realizzazione o miglioramento di sistemazioni idraulico forestali (SIF)	- Enti di diritto pubblico - Consorzi forestali riconosciuti ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008., esclusi i Consorzi sospesi - Imprese forestali e altri soggetti giuridici gestori o proprietari delle aree

Ai sensi dell'art. 1, par. 4 e 5, del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21.12.2022), non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2 "Definizioni" punto 59) del medesimo Regolamento e non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili col mercato interno.

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti richiedenti, pubblici e privati, di cui al paragrafo 3, devono:

- essere proprietari, possessori della superficie forestale interessata dall'investimento o in alternativa, avere in conduzione, con un titolo valido, le superfici sulle quali vengono realizzati gli interventi.
- presentare un Piano di investimento, redatto da un tecnico abilitato, volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza degli interventi proposti e che rispetti le limitazioni sottoindicate secondo la tipologia d'intervento:

¹ Le aree sono visualizzate nel Geoportale di Regione Lombardia in "PAI vigente"

² Le aree sono visualizzate nel Geoportale di Regione Lombardia in "PGT -Tavola delle previsioni di Piano "Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato"

Tipologia A - Gli interventi selvicolturali di prevenzione devono riguardare superfici classificate bosco, come perimetrate nel Geoportale di Regione Lombardia nel servizio di mappa “Carta forestale (perimetro del bosco)”, che riporta le aree boscate secondo l’art. 42 della l.r. 31/2008; tali aree devono altresì essere inserite nel fascicolo aziendale del richiedente e assoggettate a pianificazione forestale (PAF o PIF). Sono ammissibili solamente interventi in boschi assoggettati a piani di assestamento forestale, vigenti o scaduti al massimo nel 2020, come riportati nel Geoportale della Lombardia nel servizio di mappa “Piani di assestamento forestale” e da questi espressamente previsti; nel restante territorio, sono ammissibili solamente gli interventi previsti dai modelli selvicolturali dei piani di indirizzo forestale vigenti.

Gli interventi finalizzati a prevenire il rischio di incendio boschivo inoltre devono riguardare nei territori dei Comuni classificati a medio (classe 3), medio-alto (classe 4), alto rischio (classe 5) d’incendio boschivo (Allegato 1) riportati nel Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano AIB).

Tipologia B - Gli interventi devono essere localizzati nelle «aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico» individuate nel Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del fiume Po, come risultante dall'aggiornamento negli studi geologici comunali, purché esterne al Tessuto Urbano Consolidato definito dalla legge regionale 12/2005. Sono ammissibili anche interventi ubicati in aree limitrofe alle aree sopracitate che apportino alle stesse aree PAI beneficio diretto in termini di protezione o di diminuzione della pericolosità.

5. COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti finalizzati alla realizzazione di interventi di prevenzione, indispensabili a garantire il mantenimento in salute del patrimonio forestale nazionale e la sua salvaguardia da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie.

5.1 TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

Tipologia A Interventi selvicolturali di prevenzione del dissesto e antincendio

- interventi selvicolturali di prevenzione volti a migliorare la resistenza, resilienza e l’adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli ecosistemi, nonché la salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;
- interventi di gestione, quali diversificazione dei soprassuoli forestali, ripuliture del sottobosco, nei viali parafuoco o tagliafuoco e fasce antincendio, nelle aree di interfaccia, nelle aree ricolonizzate da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva in fase di successione ecologica e nel reticolo idrografico, ecc.;

Tipologia B Realizzazione o miglioramento di sistemazioni idraulico forestali (SIF)

- interventi per realizzare e migliorare le opere di consolidamento, sistemazione e regimazione del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- interventi per realizzare sistemazioni di versanti a rischio di frane e smottamenti e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi, preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;

5.2 CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI PER GLI INTERVENTI

Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- Spese di materiali, attrezzature, manodopera e servizi necessari alle operazioni di monitoraggio e di prevenzione;
- Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici solo se direttamente impiegati per gli interventi in bosco di cui al precedente par. 5.1
- Spese per realizzazione, adeguamento e ripristino delle opere di ingegneria naturalistica e viabilità forestale e silvo-pastorale, delle sistemazioni idraulico forestale, di versanti, del reticolo idraulico,

Inoltre, per ciascuna Tipologia di Intervento sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

Tipologia A - Interventi selvicolturali di prevenzione del dissesto e antincendio

Spese relative all'effettuazione di interventi di miglioramenti di soprassuoli mediante una o più delle seguenti operazioni:

- a) sfolli e ripuliture di cedui e fustaie;
- b) diradamenti e tagli di curazione;
- c) spalcatore e tagli di conversione a fustaia di cedui invecchiati;
- d) asportazione del materiale forestale deperiente;
- e) allestimento del materiale, compresa la scortecciatura per motivi fitosanitari (nel caso di interventi di prevenzione che prevedano la scortecciatura per motivi fitosanitari, il rischio della presenza dell'organismo nocivo deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico, ossia compreso nel Programma Fitosanitario Regionale gestito dal Servizio Fitosanitario Regionale.)
- f) esbosco, compreso l'eventuale montaggio e smontaggio di gru a cavo (blonden) fino all'imposto;
- g) realizzazione e manutenzione di viali tagliafuoco attivi e attivi verdi (solo se espressamente previsti dai documenti di pianificazione forestale vigenti e dal locale Piano AIB).

Tipologia B - Realizzazione o miglioramento di sistemazioni idraulico forestali (SIF)

Realizzazione o miglioramento di sistemazioni idraulico forestali, mediante:

- a) interventi antierosivi (posa di griglie, reti, biostuoie, ecc.);
- b) interventi stabilizzanti (viminate, graticciate, fascinate, cordonate, drenaggi e opere di captazione);
- c) interventi combinati di consolidamento e regimazione delle acque (palizzate, palificate, grate, briglie, scogliere, gabbionate, soglie e interventi in alveo, creazione e demolizione e manutenzione delle opere esistenti).

I lavori di sistemazione possono comprendere interventi di manutenzione straordinaria di tratti di strade agro-silvo-pastorali presenti nell'area oggetto degli interventi, purché funzionali alle SIF per le quali è richiesto il finanziamento e la loro incidenza non sia superiore al 20% dell'importo dei lavori ammessi.

Gli interventi devono evidenziare le opere da realizzare mediante tecniche di ingegneria naturalistica, ove tecnicamente possibile.

Le specie vegetali eventualmente utilizzate per la realizzazione degli interventi devono essere corredate da certificato principale di identità, ai sensi del D.lgs. 386/2003 o, in mancanza, da cartellino vivaistico di cui all'art. 8, comma 4 del citato decreto, da passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, da fattura o da "documento di trasporto" indicante numero e specie delle piante acquistate. Sono utilizzabili solo le specie indicate nell'allegato C del r.r. 5/2007, adatte alla tipologia forestale presente nell'area di intervento, eventualmente modificato o integrato dal PIF.

Le spese ammissibili per gli interventi di **Tipologia A e Tipologia B** sono determinate nei limiti e con le modalità tecniche descritte nei costi standard (Allegato 2).

Per i soggetti tenuti al rispetto della normativa dei contratti pubblici, le opere non comprese nei costi standard, che si rendessero eventualmente indispensabili per il completamento del progetto, sono ammissibili fino ad una quota massima del 20% dell'importo complessivo ammesso per l'intervento. Per il calcolo di queste spese, si fa riferimento al Prezzario regionale delle opere pubbliche vigente alla data di presentazione della domanda e, per le eventuali voci mancanti al Prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia di riferimento validi al momento della

presentazione della domanda di aiuto, abbattuti del 10%, e in ultimo è possibile fare riferimento ai codici e prezzi della CCIAA della provincia di Milano anch'essi abbattuti della medesima percentuale.

Per i beneficiari pubblici, per i lavori affidati mediante appalto, le spese sono riconosciute al netto del ribasso d'asta. I costi standard si applicano solo nella fase di ammissione a finanziamento, mentre nella fase di pagamento si fa riferimento alle spese effettivamente sostenute e documentate. Per i beneficiari privati, invece, i costi standard vengono applicati sia in fase di ammissibilità, sia di rendicontazione.

Per i lavori affidati mediante appalto, le spese sono riconosciute al netto del ribasso d'asta.

5.3 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Le spese comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti,
- b) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere comprensiva della progettazione e coordinamento del piano della sicurezza

Le spese:

1. devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
2. possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, ma comunque dopo l'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo da parte del Responsabile del Procedimento;
3. sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti (opere o impianti generici), al netto dell'IVA, riportato nella seguente tabella:

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima (%)
Fino a 100.000,00	8,00
Oltre 100.000,01	6,00

La percentuale massima delle spese per progettazione e direzione lavori è calcolata con riferimento all'importo complessivo di spesa ammessa dopo applicazione del massimale, ma non a scaglioni di spesa;

4. devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:
 - di informazione e pubblicità;
 - di acquisto macchine e attrezzature;
 - per la costituzione di polizze fideiussorie.

Per i beneficiari pubblici gli incarichi per la progettazione, direzione lavori, ecc. vengono assegnati nel rispetto del Codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023).

Nel caso in cui la progettazione sia affidata al personale dipendente, la relativa spesa non può essere ammessa a contributo.

In questo caso, i richiedenti possono destinare fino ad un massimo del 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara, secondo quanto stabilito dall'art. 45 del Dlgs 36/2023, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di appalto e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, ad esclusione delle attività di progettazione degli interventi.

La quota del 2% è calcolata all'interno del totale delle spese generali richieste.

5.4 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del Reg. (UE) 2022/129, sono ammissibili fino ad un importo **massimo di € 300,00** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Le linee guida da seguire per la realizzazione del materiale informativo sono riportate nel decreto dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente link [Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione \(regione.lombardia.it\)](https://regione.lombardia.it/Indicazioni_e_Strumenti_per_le_Azioni_di_Comunicazione_e_Informazione)

5.5 SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo **massimo pari allo 0,7%** dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'applicazione del massimale e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

5.6 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle **spese per la redazione del progetto** e per le indagini tecniche specialistiche a supporto del progetto, che devono comunque essere state sostenute **dopo la data di approvazione del bando da parte del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi, inserite sul sito Web del GAL** alla pagina relativa al bando SRD12.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare dotazioni anche prima dell'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo da parte del Responsabile di Procedimento del GAL. In tal caso, il GAL Presolana e Laghi Bergamaschi e Regione Lombardia sono sollevati da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non venga finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- 1) per la realizzazione degli interventi che non necessitano di titolo abilitativo e per l'acquisto dotazioni, la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente.
- 2) per i lavori: la data del certificato o dichiarazione di inizio lavori a firma del direttore lavori che deve essere trasmessa agli AFCP (paragrafo 16.4).

6 COSA NON VIENE FINANZIATO

6.1 INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della presentazione (protocollazione) della domanda di contributo.

Sono escluse dal finanziamento le spese non collegate agli interventi previsti nel paragrafo 5.1 e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto ad esclusione delle sementi per le idrosemine di specie erbacee;
- b) Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento fatto salvo quanto previsto dalla presente scheda per gli interventi di prevenzione e ripristino dei danni alle foreste;
- c) Acquisto di aerei ed elicotteri;
- d) Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve;
- e) Spese per investimenti sotto forma di locazione finanziaria, ossia acquisizioni in leasing
- f) Materiale di consumo
- g) Acquisto fabbricati non funzionali alle azioni di prevenzione
- h) Tagli di utilizzazione e tagli a macchiatico positivo;

- i) Interventi di manutenzione straordinaria riguardanti strade inserite nei Piani approvati della viabilità agro-silvo-pastorale (Piani VASP) che incidono per una quota superiore al 20% dell'importo dei lavori ammessi;
- j) Interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del sito Natura 2000, del parco regionale o nazionale o della riserva naturale nel cui territorio ricade l'area d'intervento;
- k) Interventi che prevedono operazioni a carico degli acquedotti ad uso civile;
- l) Nuove piazzole per atterraggio di elicotteri
- m) Nuovi punti di rifornimento idrico
- n) Realizzazione di vasche a cielo aperto o di laghetti
- o) Acquisto di attrezzature personali utilizzabili nell'attività antincendio degli addetti (DPI), di attrezzature manuali, anche motorizzate (es. soffiatori, motoseghe, decespugliatori) e di veicoli e mezzi fuoristrada;
- p) IVA ed altre imposte e tasse;

7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento SRD12.1) è pari a **€ 70.000,00** e così ripartita:

- 40,70% a carico del FEASR
- 41,51% a carico delle risorse nazionali
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili dall'Azione SRD12.2) entro il termine delle istruttorie di cui al successivo paragrafo 13.2.

8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 TIPOLOGIA DI AIUTO

L'aiuto è concesso secondo la tipologia di **contributo in conto capitale**.

8.2 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, al netto dell'IVA, è pari al **100% della spesa ammessa a contributo**.

8.3 REGIME DI AIUTO

Il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21/12/2022), in particolare dell'art. 43 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate", e del regime di aiuto SA.117070 2024/XA).

8.4 SOGLIA MINIMA E MASSIMA DI CONTRIBUTO

Il contributo minimo ammissibile, per domanda di contributo, è pari a € 7.000,00.

Il contributo pubblico massimo ammissibile è di € 70.000,00

9 CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui al presente intervento non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, di seguito definiti "altre fonti di aiuto".

Il richiedente, al fine di evitare il doppio finanziamento, dovrà dichiarare di avere richiesto o meno per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente intervento il finanziamento con altre "fonti di aiuto", nonché di aver percepito o meno sul medesimo intervento ulteriori contributi.

Qualora il richiedente presenti domande di contributo per gli stessi interventi a valere su altre "fonti di aiuto", in caso di ammissione a finanziamento al presente intervento deve scegliere una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre. Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al GAL entro 30 giorni continuativi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione

10 CRITERI DI VALUTAZIONE

La tipologia di procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria.

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria unica redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri riportati nelle seguenti tabelle.

PRINCIPI DI SELEZIONE	PUNTI
Finalità specifiche dell'intervento	30
Caratteristiche territoriali	30
Caratteristiche del soggetto richiedente	5
Localizzazione delle aziende beneficiarie	5
Altro: collegamento ad altri interventi della SSL o del Complemento Regionale	15
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	85

CRITERI DI SELEZIONE	PUNTI
Finalità specifiche dell'intervento	Max 30
TIPOLOGIA A - Interventi selvicolturali di prevenzione del dissesto e antincendio	Max 30
1 Pianificazione di settore – Urgenza (1 sola scelta tra le seguenti)	Max 15
1.1 Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "urgenti" (ossia da realizzare nei primi 5 anni di validità del piano)	15
1.2 Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "mediamente urgenti" (ossia da realizzare nei primi 10 anni di validità del piano)	13
1.3 Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "poco urgenti" (ossia da realizzare nei 15 anni di validità del piano)	11
1.4 Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "differibili" (ossia rimandabili oltre il periodo di validità del piano)	8
1.5 Altri interventi proposti dai PIF o dai PAF senza indicazione dell'urgenza	4
2 Pianificazione di settore – Utilità (1 sola scelta tra le seguenti)	Max 15
2.1 Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "indispensabili"	15
2.2 Interventi indicati nei PIF o nei PAF come "utili"	10
2.3 Altri interventi proposti dai PIF o dai PAF senza indicazione dell'utilità	5
TIPOLOGIA B - Realizzazione o miglioramento di sistemazioni idraulico forestali (SIF)	Max 30
3 Interventi previsti da piani di assestamento forestale o da piani di indirizzo forestale	10
4 Interventi che utilizzano tecniche di ingegneria naturalistica in misura $\geq 50\%$ dell'importo complessivo della spesa ammissibile	10

	dei lavori	
5	Interventi che prevedono la messa in sicurezza di strade agro-silvo pastorali esistenti, indicate in piani di indirizzo forestale approvati o in piani di assestamento forestale (distanza massima dell'area d'intervento 150 m dalla strada)	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Caratteristiche territoriali		Max 30
TIPOLOGIA A - Interventi selvicolturali di prevenzione del dissesto e antincendio		Max 30
8	Destinazione selvicolturale (1 sola scelta tra le seguenti)	Max 10
8.1	Intervento in boschi con destinazione selvicolturale "protezione" o "multifunzionale" come risultante nel servizio di mappa "Carta delle destinazioni selvicolturali" del Geoportale della Lombardia	10
8.2	Intervento in boschi con destinazione selvicolturale paesaggistica" o "turistico-ricreativa" come risultante nel servizio di mappa "Carta delle destinazioni selvicolturali" del Geoportale della Lombardia	8
8.3	Intervento in boschi con destinazione selvicolturale "naturalistica" come risultante nel servizio di mappa "Carta delle destinazioni selvicolturali" del Geoportale della Lombardia	7
8.4	Intervento in boschi con destinazione selvicolturale "produttiva" come risultante nel servizio di mappa "Carta delle destinazioni selvicolturali" del Geoportale della Lombardia	5
8.5	Intervento in boschi con destinazione selvicolturale "non classificata" come risultante nel servizio di mappa "Carta delle destinazioni selvicolturali" del Geoportale della Lombardia	0
9	Pendenza (1 sola scelta tra le seguenti)	Max 10
9.1	Pendenza media dell'area di intervento $\geq 60\%$	10
9.2	Pendenza media dell'area di intervento $\geq 40\%$ e $< 60\%$	8
9.3	Pendenza media dell'area di intervento $\geq 20\%$ e $< 40\%$	4
9.4	Pendenza media dell'area di intervento $\geq 5\%$ e $< 20\%$	0
10	Superficie (1 sola scelta tra le seguenti)	Max 10
10.1	Superficie dell'area di intervento superiore a 20 ettari	10
10.2	Superficie dell'area di intervento compresa fra 15 e 20 ettari	8
10.3	Superficie dell'area di intervento compresa fra 10 e meno 15 ettari	4
10.4	Superficie dell'area di intervento minore di 10 ettari	1
TIPOLOGIA B - Realizzazione o miglioramento di sistemazioni idraulico forestali (SIF) (1 sola scelta tra le seguenti)		Max 30
11.1	Interventi previsti nell'assetto di progetto degli studi di sottobacino idrografico	30
11.2	Aree di frana attiva (Fa), Aree a pericolosità molto elevata di esondazione (Ee), Aree di conoide attivo	22

	non protetta (Ca), Aree a rischio idrogeologico molto elevato Zona 1 del PAI	
11.3	Aree di frana quiescente (Fq), Aree a pericolosità elevata di esondazione (Eb), Aree di conoide parzialmente protetto (Cp), Aree a rischio idrogeologico molto elevato Zona 2 del PAI	15
11.4	Aree di frana stabilizzata (Fs), Aree a pericolosità media o moderata di esondazione (Em), Aree di conoide non recentemente riattivatosi o completamente protetto (Cn)	8

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Caratteristiche del soggetto richiedente (1 sola scelta tra le seguenti)		Max 5
14.1	Enti di diritto pubblico	5
14.2	Consorzi forestali riconosciuti ai sensi dell'art. 56 della l.r. n. 31/2008 – Associazioni fondiarie costituite da almeno 3 anni (art. 31 septies LR 31/2008)	4
14.3	Imprese iscritte all'Albo delle imprese boschive ai sensi dell'art. 57 della l.r. n. 31/2008	3
14.4	Conduttori privati di superfici forestale	2

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Localizzazione delle aziende beneficiarie (**)		Max 5
15	Area Natura 2000 o Aree Protette	5

(**) Il punteggio viene attribuito solo se almeno il 50% della superficie interessata dall'intervento ricade nell'area indicata.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Altro: Collegamento ad altri interventi della SSL o del Complemento Regionale		Max 15
Azione 1		Max 15
17	Domanda di aiuto presentata sull'azione 1 integrata ad altro intervento su aree confinanti o in prossimità (distanza massima dei due baricentri delle aree d'intervento di 1 km) oggetto di domanda di aiuto sull'azione 2 del presente bando o del bando SRD12 Regione Lombardia	10
18	Intervento integrato ad altro intervento, su aree confinanti o in prossimità (distanza massima dei due baricentri delle aree o dei percorsi d'intervento di 1 km), finanziato o realizzato nell'ambito del PSR o PSL 2014-2022	5

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Ogni domanda, per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una soglia di **punteggio minimo pari a 15 punti**.

A parità di punteggio viene data precedenza alle domande con un maggior punteggio relativo al principio di selezione **“Finalità specifiche dell’intervento”**. In caso di ulteriore parità si considera il punteggio relativo al principio di selezione **“Caratteristiche territoriali”** poi la **“Localizzazione delle aziende beneficiarie”**.

Per i criteri sopraelencati si fa riferimento a quanto riportato nel Geoportale della Lombardia:

Criterio	Fonte del dato
Rete ecologica regionale	Geoportale della Lombardia: “Rete Ecologica Regionale (RER)”
Piani di assestamento forestale	Geoportale della Lombardia: “Carta dei piani di assestamento forestale della Lombardia”
Aree Natura 2000	Geoportale della Lombardia: “Aree protette”
Aree protette	Geoportale della Lombardia: “Aree protette”
Boschi esistenti	Geoportale della Lombardia: “Carta dei tipi forestali reali della Lombardia”
Tipologie forestali	Geoportale della Lombardia: “Carta dei tipi forestali reali della Lombardia”
Destinazione selvicolturale	Geoportale della Lombardia: “Destinazioni selvicolturali”
Bosco da seme	Geoportale della Lombardia: “Boschi da seme”
Altitudine (quota)	Geoportale della Lombardia: “DTM 5X5 - Modello digitale del terreno (ed. 2015)”
Aree a rischio idrogeologico	Geoportale della Lombardia: servizio di mappa "PAI vigente"
Studi di sottobacino idrografico	Geoportale della Lombardia: servizio di mappa "studi di riferimento per la componente geologica dei PGT"

11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente, l’ammissione a finanziamento è disposta con provvedimento del Responsabile del Procedimento del GAL individuato nella figura del Direttore.

12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare una sola domanda per ognuna delle tipologie d’intervento A o B dell’Azione - SRD12.1). a condizione che gli interventi previsti per ogni domanda siano identificabili e funzionalmente distinti. Non sono ammesse suddivisioni in lotti per interventi contigui o gestibili in un unico cantiere, al solo scopo di eludere l’applicazione delle disposizioni relative al Codice appalti. I richiedenti che intendono presentare più di una domanda di aiuto devono validare la domanda aperta prima di procedere alla presentazione di una nuova domanda.

Ogni domanda può prevedere una sola tra le tipologie d’intervento A, B o C

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo, in quanto esente ai sensi dell’art. 21 bis del D.P.R. 642/1972.

12.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande possono essere presentate dal 15 luglio 2026 al 15 dicembre 2026, entro e non oltre le ore 16:00:00.

12.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, selezionando l’AFCP e il GAL competente nel cui ambito territoriale è proposta la realizzazione dell’intervento.

12.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti che attestino di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con i soggetti candidati con la presente procedura e non avente rapporti di lavoro o di interesse con i GAL.

Si evidenzia che qualora il richiedente volesse presentare più di una domanda sull'azione SRD12.1, oppure che oltre alla domanda di aiuto sulla presente azione 1 volesse presentare anche una domanda di aiuto sull'azione 2 dell'intervento SRD12, prima di poter aprire a SisCo la seconda domanda deve essere chiusa e validata la prima.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 16.00.00 del termine stabilito al paragrafo 12.1.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia e del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 21 bis.

12.4 SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Per gli interventi richiesti a finanziamento attraverso la presentazione di 3 preventivi è necessario inserire il codice fiscale/partita Iva, ragione sociale dei fornitori e importo all'interno dell'apposita sezione prevista nel sistema informatico Sis.Co.

12.5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo .PDF, .JPEG, .ZIP, .P7M, la seguente documentazione:

1. **Piano d'investimento** redatto, secondo le specifiche di seguito indicate, da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.

Sia nel caso di **richiedenti pubblici**, sia nel caso di **richiedenti privati**, il piano d'investimento sarà costituito da documenti ed elaborati equivalenti al progetto esecutivo (relazioni descrittive e tecniche, elaborati grafici, quadri economici con elenco prezzi e computi, ecc.) e sarà accompagnato dalle autorizzazioni e dai pareri necessari per la regolare effettuazione dei lavori.

In entrambi i casi, la relazione tecnica del progetto deve, riportare le motivazioni giustificative della necessità delle attività proposte al fine di perseguire le finalità dell'intervento SRD12 e in particolare migliorare l'efficienza e la stabilità ecologica degli ecosistemi forestali, l'adattamento ai cambiamenti climatici e valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico, in conformità con la gestione forestale sostenibile.

a. **progetto esecutivo**, di cui all'art. 41, c. 8, del d.lgs. 36/2023, con la documentazione di cui all'allegato I.7, Sezione III, del d.lgs. 36/2023, regolarmente approvato (nel caso dei soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica), che deve contenere:

- i. relazione generale accompagnata dalla delimitazione georeferenziata dell'area d'intervento (tramite poligoni in formato vettoriale shapefile con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84) e dalla documentazione fotografica). Nel caso di interventi di Tipologia A (interventi selvicolturali) devono essere riportati anche:
 1. la quota media e la pendenza media dell'area boscata oggetto dell'intervento,
 2. la descrizione dei principali parametri forestali e dei tipi forestali presenti e l'età media del popolamento, la stima del materiale legnoso ritraibile e del relativo valore di mercato, indicando le piante da tagliare (numero, massa e motivazioni del taglio), l'incidenza delle piante danneggiate (in % sulla massa), il volume (m3) e i metodi di esbosco;
- ii. relazioni tecniche e specialistiche;
- iii. elenco dei mappali interessati;
- iv. elaborati grafici di dettaglio;
- v. cartografia con localizzazione dei piazzali della viabilità temporanea e definitiva per gli interventi di tipologia A – interventi selvicolturali;
- vi. calcoli esecutivi delle strutture (non richiesti per gli interventi selvicolturali)
- vii. piano di sicurezza e di coordinamento
- viii. cronoprogramma;
- ix. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- x. computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
- xi. indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento e quadro d'incidenza della manodopera;
- xii. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita (non richiesti per le Tipologie A – Interventi selvicolturali);
- xiii. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- xiv. provvedimento di approvazione del progetto stesso, nel caso di Ente Pubblico.

2. qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, autorizzazione ad effettuare gli interventi come da modello allegato 8 **Modello atto notorio assenso agli interventi della proprietà e garanzia rispetto impegni** rilasciata direttamente dal proprietario, oppure conseguita a seguito di regolare svolgimento della procedura prevista dall'art. 16 della legge 203/1982 «Norme sui contratti agrari».

Per i terreni conferiti in gestione ai Consorzi forestali, l'autorizzazione ad effettuare gli interventi non è richiesta qualora l'atto di conferimento del proprietario specifichi l'assenso ad eseguire gli interventi previsti (o equivalenti a quelli previsti dalla domanda di aiuto);

3. per gli interventi di **Tipologia B** - Sistemazioni idraulico Forestali (SIF), in alternativa alla documentazione di cui al punto precedente, provvedimento dell'Ente forestale competente che autorizza, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. 31/2008, la realizzazione diretta degli interventi su proprietà altrui a causa di gravi processi di degrado o motivi di pubblica incolumità;
4. per gli interventi selvicolturali ricadenti in aree demaniali, estremi della concessione e attestazione del pagamento del canone per l'anno 2025 (salvo che la concessione sia a titolo gratuito), con l'indicazione dei rispettivi estremi catastali;
5. qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi regionali, nazionali o riserve naturali o in siti natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale, Zone Speciale di Conservazione), il richiedente deve allegare:
 - a. in caso di progetto di fattibilità tecnico-economica, una dichiarazione, attestata dal tecnico progettista, che l'intervento sia conforme alla pianificazione dell'area protetta o alle misure di conservazione del sito natura 2000, indicandone con precisione i riferimenti regolamentari, in modo da permettere la verifica puntuale in istruttoria;
 - b. in caso di progetto esecutivo, tutte le autorizzazioni o nulla osta, necessarie in base alla normativa vigente, rilasciate dal competente Ente gestore, e gli esiti della valutazione di incidenza, che attestino la compatibilità dell'intervento proposto con le "misure di conservazione" delle zone facenti parte della rete "Natura 2000" e/o con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.
6. per gli interventi di **Tipologia B** - Sistemazioni idraulico Forestali (SIF), sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale, il nulla osta idraulico, rilasciato dall'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) competente; per gli interventi sul reticolo idrico minore, il nulla osta rilasciato dal Comune.
7. Allegato 9 compilato - Relazione per la dimostrazione del raggiungimento dei requisiti necessari all'assegnazione dei punteggi

Per la redazione del **computo metrico estimativo** si devono utilizzare gli importi dei costi standard (Allegato 2) e per le SIF deve essere indicata l'incidenza delle opere da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica (% sull'importo complessivo dei lavori previsti). Per i soggetti tenuti al rispetto della normativa dei contratti pubblici, le opere non comprese nei costi standard, che si rendessero eventualmente indispensabili per il completamento del progetto, sono ammissibili fino ad una quota massima del 20% dell'importo complessivo ammesso per l'intervento. Per il calcolo di queste spese, si fa riferimento al Prezzario regionale delle opere pubbliche vigente alla data di presentazione della domanda e, per le eventuali voci mancanti al Prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia di riferimento validi al momento della presentazione della domanda di aiuto, abbattuti del 10%, e in ultimo è possibile fare riferimento ai codici e prezzi della CCIAA della provincia di Milano anch'essi abbattuti della medesima percentuale

Si specifica inoltre che:

- Il computo deve essere fornito anche in versione foglio di calcolo, in formato aperto.
- nel caso di "lavori e opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

Inoltre, il richiedente **dovrà compilare in Sis.Co.** le seguenti **dichiarazione, sostitutive di atto notorio**³, ovvero:

1. di avere o non avere richiesto, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente Intervento, il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal PSP 2023-2027 e/o agevolazioni fiscali, specificando quali siano in caso affermativo, e di volersi avvalere o non avvalere del credito d'imposta, e/o altre garanzie pubbliche (ad esempio quelle previste da ISMEA e MCC);

³ Ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000.

2. natura giuridica, pubblica o privata, del beneficiario;
3. dichiarazione con le informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/128;
4. per i **soggetti privati**, dichiarazioni relative alla dimensione impresa e allo status di impresa in difficoltà e, ove richiesto in fase di compilazione della domanda, il richiedente dovrà allegare il "Foglio calcolo dimensione d'impresa" di cui all'allegato 4 e/o indicare i dati della dichiarazione dei redditi (corrispondenti alle voci RF4 e RF5 del Quadro RF e alle voci RS106, RS107 e RS116 del Quadro RS) o i dati richiesti del bilancio. In fase di compilazione della domanda, potrà essere altresì richiesto di allegare la documentazione fiscale utilizzata per la compilazione del citato Foglio di calcolo e/o la documentazione fiscale utilizzata per la compilazione della dichiarazione relativa allo status di impresa in difficoltà⁴.

Il "Foglio calcolo per la dimensione d'impresa", di cui all'allegato 4 sarà reso disponibile in formato Excel sul sito del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi nella pagina dedicata alla Misure **"SRD12 – Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste"**.

I progetti sono redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato e iscritto negli appositi albi professionali, salvo il caso dei dipendenti di enti pubblici, per i quali è richiesta la sola abilitazione all'esercizio professionale.

I progetti devono essere elaborati in formato pdf e firmati digitalmente, mentre le cartografie devono essere prodotte in formato "shapefile" con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84 e con la tabella attributi contenuta in allegato 4 alle presenti disposizioni per gli interventi selvicolturali (Tipologia A), senza firma digitale. Tutti i formati pdf devono essere firmati elettronicamente o digitalmente. Le fotografie devono essere georeferenziate con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84.

12.6 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 12.2 e 12.3. Si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della nuova domanda.

Se la nuova domanda non è validata e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

12.7 RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.1 sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

L'AFCP comunica al richiedente, tramite PEC, e per conoscenza al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi, la non ricevibilità della domanda. L'istruttoria sarà chiusa come negativa in SISCO.

13 ISTRUTTORIA

Per l'istruttoria delle domande il GAL Presolana e Laghi Bergamaschi, come stabilito nell'accordo di cooperazione n. RCC 13799 del 13/05/2025 si avvale del personale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) della provincia di Bergamo

Come previsto dall'accordo, il GAL Presolana e Laghi Bergamaschi per l'istruttoria delle domande, può organizzare tavoli di lavoro, di cui fanno parte il Responsabile del procedimento e/o suo referente tecnico e il Responsabile dell'istruttoria dell'AFCP e/o suo referente tecnico finalizzati al coordinamento delle attività, alla verifica dello stato di avanzamento delle stesse ed alla risoluzione di eventuali problematiche insorte.

⁴ In riferimento ai dati della dichiarazione dei redditi richiesti, per allegare la pertinente documentazione è sufficiente fornire un estratto della dichiarazione dei redditi che riporti le voci sopra elencate del Quadro RF e del Quadro RS con evidenziazione dell'annualità contributiva e della titolarità della dichiarazione, senza altre ulteriori informazioni di natura fiscale.

13.1 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

L'AFCP, effettua le verifiche di ricevibilità delle domande e trasmette al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi l'elenco delle domande ricevute.

L'AFCP svolge i controlli e le valutazioni tecniche sulle domande pervenute.

I controlli comprendono la verifica delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e la completezza della documentazione di cui al paragrafo 12.5.

Il **mancato rispetto delle condizioni** di cui al paragrafo 3 e 4 e l'assenza dei documenti di cui al paragrafo 12.5, punti 1 (piano di Investimento) 5, 6 e 7 (autorizzazioni/nulla osta ove necessarie, preventivi ove necessari), **determina l'esito negativo dell'istruttoria della domanda.**

In tal caso, l'AFCP ne dà comunicazione ai richiedenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, i quali entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione potranno presentare le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La **comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento** dell'istanza costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo da parte del Responsabile del Procedimento.

L'istruttoria tecnica amministrativa prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

1. la verifica del progetto, il rispetto delle finalità, dalle condizioni, degli ambiti territoriali e dei limiti definiti nel presente bando
2. la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata tramite l'analisi del computo metrico analitico estimativo e il raffronto con i costi standard (Allegato 2) o in loro assenza ai codici e ai prezzi unitari del Prezzario regionale delle opere pubbliche vigente alla data di presentazione della domanda o per le eventuali voci mancanti al Prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia, con l'abbattimento del 10% dei prezzi indicati, unitamente alla documentazione ad essa allegata. Per l'acquisto di dotazioni, la valutazione avviene tramite il raffronto dei preventivi di spesa.
3. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative valutando anche la funzionalità dell'insieme degli investimenti proposti nel loro complesso;
4. la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 10;
5. la determinazione della spesa ammissibile e della percentuale di contributo;
6. la verifica dei requisiti previsti del presente bando, ai fini della concessione degli aiuti nel rispetto della normativa aiuti di Stato.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti o le descrizioni risultassero incompleti o carenti, l'AFCP chiede al richiedente la **trasmissione delle integrazioni**, che devono pervenire entro un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Il mancato ricevimento della documentazione integrativa entro il termine indicato determina **l'esito istruttorio negativo** della domanda e l'AFCP ne dà comunicazione al richiedente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il quale entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione potrà presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'AFCP competente che riceve la documentazione integrativa, carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

L'istruttoria della domanda può comprendere un **sopralluogo** ossia presso l'area oggetto dell'intervento, con lo scopo di accertare lo stato dei luoghi prima dell'intervento e la situazione descritta nella documentazione progettuale.

Nel caso in cui l'AFCP ritenga non necessario effettuare il sopralluogo deve indicare nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa la motivazione sulla base della quale, nel caso specifico, non ha effettuato la suddetta visita.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, l'AFCP redige un verbale di istruttoria sottoscritto dallo stesso.

A conclusione dell'attività di valutazione, in caso di **esito negativo** l'istruttoria si conclude con esito negativo. In caso di **esito positivo**, al termine della verifica, sono attribuiti i punteggi secondo i criteri indicati al paragrafo 10 ed è determinato l'ammontare del contributo.

Al termine dei controlli, l'AFCP redige i verbali di istruttoria di ciascuna domanda e predispone l'elenco provvisorio delle domande valutate con i relativi punteggi.

L'AFCP trasmette i verbali istruttori ai richiedenti, che possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando entro dieci giorni dalla ricezione del verbale **un'istanza di riesame**, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

In caso di presentazione di osservazioni, l'AFCP valuta le osservazioni, definisce gli esiti conseguenti alle osservazioni pervenute e redige un **verbale istruttorio definitivo**, che invia al richiedente.

Al termine dei controlli, l'AFCP predispone **l'elenco definitivo delle domande** valutate con i relativi punteggi che invia al Responsabile del procedimento del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi

13.2 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il giorno 15/04/2027

14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E VALIDITA' GRADUATORIA

14.1 APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI

Entro la scadenza prevista delle disposizioni attuative per la conclusione delle istruttorie di cui al precedente paragrafo 13.2, il Responsabile del Procedimento predispone e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:

- 1) domande non ricevibili;
- 3) domande con esito istruttorio negativo;
- 4) domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammissibile dopo l'applicazione dei massimali, del contributo concedibile e del punteggio assegnato. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 10;
- 4) domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione del numero del procedimento, della ragione sociale, della Partiva Iva, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione dei massimali, del contributo concesso, del punteggio assegnato, del CUP e del SIANCOR;
- 5) domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

Prima dell'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento e concessione del contributo, il GAL provvederà a eseguire le verifiche propedeutiche alla concessione, ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012 e del D.M. 115/2017, nonché ad alimentare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

14.2 AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un **Codice Unico di Progetto** (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

Gli enti pubblici che ricevono un verbale istruttorio positivo devono provvedere direttamente all'attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) al progetto e comunicare lo stesso codice al Responsabile del Procedimento, prima dell'atto di concessione. In tutti gli altri casi il Responsabile del Procedimento comunica ai beneficiari il codice CUP attribuito al progetto e rilasciato ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione di CIPE.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

I richiedenti, successivamente all'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo da parte del Responsabile del Procedimento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 32.

14.3 PERIODO DI VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie hanno validità di 6 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione delle stesse.

15 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile del Procedimento, è:

- pubblicato sul sito internet del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi;
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Veronica Fanchini

e-mail: direttore@galpresolaghi.it,

Telefono 342 7090646

PEC: galvalleserianaelaghi@legalmail.it

Referente Tecnico: Fabrizio Rinaldi

e-mail: info@galpresolaghi.it

Telefono 342 7090646

- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:

Numero Verde 800 131 151;

sisco.supporto@regione.lombardia.it

15.1 SCHEDA INFORMATIVA

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA*

TITOLO	SRD12–Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste Azione - SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste
DI COSA SI TRATTA	L'intervento è finalizzato a realizzare interventi utili e necessari per accrescere la protezione degli ecosistemi forestali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, nonché per intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto ai rischi naturali e altre calamità ed eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico. Tipologia A - Interventi selvicolturali di prevenzione del dissesto e antincendio Tipologia B - Realizzazione o miglioramento di sistemazioni idraulico forestali (SIF)
CHI PUÒ PARTECIPARE	Tipologia A: Enti di diritto pubblico, Consorzi forestali riconosciuti ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008, esclusi i Consorzi sospesi, Associazioni fondiarie costituite da almeno 3 anni (art. 31 septies LR 31/2008), Imprese boschive iscritte all'Albo delle imprese boschive ai sensi dell'art. 57 della l.r. n. 31/2008, Conduttori privati di superfici forestali Tipologia B: Enti di diritto pubblico, Consorzi forestali riconosciuti ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008., esclusi i Consorzi sospesi, Imprese forestali e altri soggetti giuridici gestori o proprietari delle aree
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria dell'intervento è pari a 70.000,00 € .
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	La percentuale di contributo è pari al 100% della spesa ammessa, al netto dell'IVA
REGIME DI AIUTO DI STATO	Il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUEE L327 del 21/12/2022), in particolare dell'art. 43 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate" e del regime di aiuto n. SA.117070 (2024/XA).
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa. Le domande sono valutate in base ad una griglia di criteri indicati nelle disposizioni attuative al paragrafo 10. L'istruttoria è di competenza della struttura AFCP competente.
DATA APERTURA	Le domande possono essere presentate dal 15/07/2026
DATA CHIUSURA	Entro e non oltre le ore 16:00:00 del giorno 15/12/2026
COME PARTECIPARE	Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare una sola domanda per ognuna delle tipologie d'intervento A o, B dell'Azione - SRD12.1) esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 12.5 delle presenti disposizioni attuative
CONTATTI	informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative: Responsabile del procedimento: Dott.ssa Veronica Fanchini e-mail: direttore@galpresolaghi.it, Telefono 342 7090646 PEC: galvalleserianaelaghi@legalmail.it Referente Tecnico: Fabrizio Rinaldi e-mail: info@galpresolaghi.it

	Telefono 342 7090646 assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate: Numero Verde 800 131 151; sisco.supporto@regione.lombardia.it
--	--

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

16 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

16.1 ASSEGNAZIONE DEI LAVORI, DEGLI INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE ED EVENTUALI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI – SOGGETTI PUBBLICI

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023), ai fini dell'assegnazione dei lavori e degli incarichi per la progettazione e altre prestazioni professionali.

Per accompagnare il beneficiario nella verifica del rispetto del d.lgs. 36/2023, saranno pubblicate sul sito di OPR (<https://opr.regione.lombardia.it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturalip>) apposite Liste di Controllo dei passaggi procedurali previsti dal Codice appalti, in relazione all'assegnazione dei lavori e degli incarichi professionali per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e per la realizzazione di lavori e/o servizi in amministrazione diretta. Tali Liste di controllo vanno compilate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto, come specificato nelle Liste stesse. Vanno altresì utilizzate quando le spese generali (spese tecniche) sono sostenute per le attività svolte dal personale interno di Enti Pubblici, come specificato al paragrafo 5.

Il mancato rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 36/2023 può comportare l'esclusione o la riduzione del contributo, secondo quanto riportato al paragrafo 23.

16.2 ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione degli interventi selvicolturali (Tipologia A) può essere effettuata solo da:

- Imprese boschive iscritte all'Albo regionale o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o stati UE;
- Consorzi forestali con le proprie maestranze e con eventuali imprese boschive socie;
- Enti pubblici con le proprie maestranze assunte in forza del Contratto per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria;

anche nei casi non previsti dall'art. 20 del regolamento regionale n. 5/2007.

Denuncia di taglio informatizzata

Tutte le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi, previste nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento, devono essere accompagnate da una istanza di taglio bosco, presentata - dopo l'atto di ammissione a finanziamento da parte del Responsabile del Procedimento - con la modalità informatizzata SITaB2, prevista dall'art. 11 del r.r. 5/2007 e, ove richiesto, da successiva autorizzazione da parte dell'Ente forestale, che deve essere inserita a SITaB2.

La denuncia, compilabile dagli operatori abilitati, all'indirizzo internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/> deve essere presentata successivamente alla domanda di aiuto e obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori e deve indicare:

- alla voce «contributo», l'indicazione "REG. UE 2115/2021 – BANDO SRD12.1) - ANNO 2025" selezionata dal menù a tendina,
- l'esecutore materiale dei lavori in bosco (impresa o Ente o Consorzio forestale)

L'istanza di taglio boschi **deve essere corredata dal progetto di taglio** (anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali il progetto è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007);

In caso il SITaB2 indicasse come procedura il «silenzio assenso», l'Ente forestale inserirà prontamente a sistema l'autorizzazione, indicando gli estremi del progetto approvato.

Il richiedente comunica all'AFCP e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi il numero dell'istanza e l'AFCP accede al SITaB2 per prendere visione dell'istanza e delle autorizzazioni o prescrizioni eventualmente rilasciate.

Gli interventi non ricadenti in aree assoggettate a PAF devono sempre seguire le indicazioni degli «Indirizzi selvicolturali» presenti nei PIF, anche in caso di mancata concessione di deroghe, ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.

I lavori devono essere sempre diretti, anche per i beneficiari non tenuti alle procedure di evidenza pubblica, da un tecnico abilitato.

16.3 PROGETTO ESECUTIVO PRESENTATO CON LA DOMANDA DI AIUTO

Entro il 29 luglio 2027 il beneficiario deve dare avvio ai lavori e presentare, tramite PEC, all'AFCP e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi

- certificato di inizio lavori o, nel caso di soggetti non tenuti all'applicazione del codice dei contratti, dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
- copia del contratto di appalto sottoscritto dalle parti, in caso di lavori eseguiti in appalto, oppure copia del provvedimento con cui viene individuata la procedura nel caso in cui i lavori vengano eseguiti in amministrazione diretta;
- Modulo valore e procedura, allegato alle Liste di Controllo che saranno pubblicate sul sito di OPR, di cui al paragrafo 16.1

Il mancato rispetto dell'invio della documentazione di cui sopra entro i termini fissati comporta la revoca dell'ammissione a finanziamento, fatta salva la richiesta motivata di proroga.

16.4 CONCLUSIONE DEI LAVORI - SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Gli interventi devono in ogni caso essere conclusi entro e non oltre il **30 giugno 2028**

Gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e conformi all'oggetto progettuale. È causa di decadenza dal contributo la mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine fatte salve le possibilità di proroga indicate al paragrafo 17.

Le date di fine lavori cui far riferimento sono

- per la realizzazione di opere: la data della dichiarazione di ultimazione dei lavori a firma del Direttore dei lavori protocollata in Comune;
- per l'acquisto di beni e attrezzature: la data dell'ultimo documento di trasporto presso il beneficiario del bene oggetto di contributo.

17 PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione degli investimenti, può beneficiare di una sola **proroga per un periodo massimo di 3 mesi**, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

I lavori devono comunque essere conclusi entro e non oltre il 30 settembre 2028.

17.1 RICHIESTA DI PROROGA

Il beneficiario, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, deve presentare, tramite Sis.Co. e selezionando l'AFCP, un'apposita domanda di proroga corredata da:

- 1) relazione con le motivazioni della richiesta di proroga per la conclusione del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione attestante la necessità di proroga.

L'AFCP concede/non concede la proroga e la comunica al beneficiario, al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi e all'Organismo Pagatore Regionale.

18 VARIANTI

18.1 DEFINIZIONE DI VARIANTE

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso il progetto finanziabile; rientra tra le varianti anche il cambio del mappale catastale.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile non sono ammissibili.

Per i beneficiari pubblici, le varianti del progetto originario sono ammissibili a condizione che rispettino la normativa di riferimento del d.lgs. 36/2023.

È possibile presentare una sola richiesta di variante e solo a seguito dell'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo da parte del Responsabile del Procedimento.

La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento.

Le varianti non possono prevedere aumenti dell'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria. Viceversa, eventuali importi inferiori rispetto al progetto originario, generati dalla proposta di variante, comportano una riduzione della spesa ammessa a contributo.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

1. le modifiche tecniche di dettaglio di ciascun intervento approvato, fra le quali le trasposizioni di superficie all'interno delle medesime particelle o fra le particelle oggetto di domanda, a condizioni che non cambi l'intervento previsto e le trasposizioni non comportino ulteriori vincoli.
2. le soluzioni tecniche migliorative degli interventi approvati;

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

18.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE

Il beneficiario che intende presentare domanda di variante, almeno **150 giorni prima della fine concessa per i lavori** di cui al paragrafo 16.5 deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'AFPC competente e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi un'apposita domanda di autorizzazione alla presentazione della variante corredata da:

- 1) relazione tecnica con la descrizione e le motivazioni delle modifiche che intende apportare al progetto inizialmente approvato;
- 2) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 5 alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario;
- 3) tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

L'AFPC, sentito il GAL Presolana e Laghi Bergamaschi verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e autorizza/non autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. Il Responsabile del Procedimento, avvalendosi eventualmente del Gruppo tecnico, valuta l'uniforme applicazione di autorizzazioni alla variante. L'esito della verifica viene comunicato al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi e al beneficiario tramite PEC., nei 45 giorni successivi alla presentazione della domanda di autorizzazione.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

18.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante il beneficiario, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di comunicazione di tale autorizzazione, deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'AFCP competente e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi la domanda di variante autorizzata, presentata con le modalità di cui ai paragrafi 12.2 e 12.3 e corredata da:

- 1) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione di cui al precedente paragrafo 12.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- 3) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 5 alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario;
- 4) tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante. Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'esito da parte dell'AFCP si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di concessione; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

La domanda di variante sostituisce la domanda di aiuto già ammessa a finanziamento; pertanto, deve contenere tutta la documentazione relativa agli interventi che il beneficiario intende realizzare, sia quelli che intende mantenere che quelli che intende variare rispetto alla domanda finanziata.

La validazione della domanda di variante sostituisce definitivamente la domanda iniziale.

18.4 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

L'AFCP istruisce la domanda di variante entro 60 giorni dalla presentazione della stessa da parte del beneficiario.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto indicate nel progetto iniziale;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

L'AFCP, conclusa l'istruttoria, può ammettere o non ammettere la variante e, tramite PEC, comunica l'esito dell'istruttoria al beneficiario e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi per l'aggiornamento dell'atto di concessione, nel caso di riduzione dell'importo ammissibile.

PARTE II “DOMANDA DI PAGAMENTO”

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d’istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie approvato dall’Organismo Pagatore Regionale (OPR) ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate sul sito internet di OPR e al seguente link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>.

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co.. Le informazioni circa l’attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L’erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell’Organismo Pagatore Regionale.

19 MODALITA’ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere all’Organismo Pagatore Regionale (OPR) l’erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- Anticipo;
- saldo

esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. con la documentazione riportata ai paragrafi successivi.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell’istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OODD).

Per il presente intervento, gli OODD competenti sono gli Uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP), la U.O. Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e la Provincia di Sondrio (oppure: le Comunità Montane, come da prospetto pubblicato sul sito internet di OPR al link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturali>).

La competenza è determinata in relazione al luogo di realizzazione dell’intervento.

Gli OODD controllano le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e, sulla base della spesa ammessa, determinano il contributo ammesso e il contributo erogabile al richiedente.

Al termine dell’istruttoria della domanda di pagamento viene comunicata al beneficiario la chiusura dell’istruttoria, che può essere visionata direttamente in Sis.Co.. Definito l’esito dell’istruttoria di pagamento l’OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso. In caso di esito istruttorio parzialmente o totalmente negativo si faccia riferimento al paragrafo relativo alla decadenza.

DURC

Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell’autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio 2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura “DURC On Line”. Inoltre, secondo l’art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) “Compensazione per le imprese agricole” e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento

stesso in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata coi pagamenti erogati al beneficiario stesso.

ANTIMAFIA

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici. Si specifica che per gli Enti pubblici non è necessaria la verifica in merito alla regolarità antimafia.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti>.

19.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO

Il beneficiario, successivamente alla comunicazione dell'atto di ammissione a finanziamento del progetto esecutivo, **può** richiedere l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'**anticipo il beneficiario privato** deve allegare la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OPR, come precisato al successivo paragrafo 22 (fideiussioni). Alla domanda di pagamento dell'**anticipo il beneficiario pubblico** deve allegare la dichiarazione della Tesoreria dell'Ente beneficiario (o la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa) che si impegna a versare all'Organismo Pagatore Regionale l'importo erogato (reperibile al link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti/manuale-per-la-gestione-delle-garanzie>).

Tutti i beneficiari sono tenuti a compilare in Sis.Co. la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000, relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/128.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

Prima dell'erogazione della quota di contributo sarà verificato che i destinatari degli aiuti non siano imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno (c.d. Visura Deggendorf).

19.2 EROGAZIONE DEL SALDO

Il soggetto beneficiario chiede all'OPR la liquidazione del contributo spettante entro sessanta giorni continuativi dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti al paragrafo 16.5 del presente bando, con l'aggiunta dell'eventuale periodo di proroga.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo complessivo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del contributo concesso e la restituzione dell'eventuale anticipo già percepito, maggiorato degli interessi legali.

La richiesta di pagamento avviene tramite la compilazione dell'apposita domanda in Sis.Co.

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica descrittiva del progetto realizzato.
2. Computo metrico dello stato finale dei lavori, in linea con quanto approvato in ammissibilità, a firma del direttore dei lavori e riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere.

Per la redazione del computo si deve fare riferimento ai costi standard e ai prezzi utilizzati in domanda iniziale, abbattuti del 10%, come approvato in istruttoria T.A.

3. Cartografia dell'area oggetto dell'intervento (tramite linee "shapefile" con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84), con tabella attributi, come riportato in allegato 4 alle presenti disposizioni, per gli interventi selvicolturali di Tipologia A e con le indicazioni riportate sul sito alla pagina Censimento delle opere di difesa del suolo (ODS) per gli interventi di Sistemazioni idraulico Forestali di Tipologia B) per l'aggiornamento della banca dati degli interventi finanziati nel Geoportale.
4. Documentazione fotografica georeferenziata degli interventi realizzati.
5. Fatture pagate relative agli investimenti realizzati (enti pubblici e consorzi), agli acquisti (enti pubblici) e alle spese tecniche (tutti i beneficiari) accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice secondo il fac-simile predisposto da OPR e allegato al manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie e disponibile on line al seguente link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>. Le fatture dovranno essere allegate in formato XML (contenute in un file .zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in formato PDF. Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima dell'approvazione all'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo da parte del Responsabile del Procedimento del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi devono poter essere ricondotte all'intervento a cui si riferiscono (ad esempio riportando la dicitura "PSP 2023-2027 - Intervento SRD12, numero domanda xxxxxxxx").
Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSP 2023-2027 - Intervento SRD12". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata). E' necessario allegare copia dei registri contabili da cui risulta l'avvenuta registrazione delle fatture come sopra specificato.
6. Documenti relativi ai pagamenti eseguiti, o mandati di pagamento, che devono riportare gli estremi della fattura o giustificativo di spesa a cui si riferiscono, o comunque essere riconducibili alla fattura pagata, e risultare effettuati solo dal beneficiario e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti);
7. Polizza fideiussoria, qualora richiesta nel caso indicato al paragrafo 22, lettera b);
8. Documentazione attestante l'inizio e la fine dei lavori come indicato ai precedenti paragrafi "Data di inizio degli interventi" e "Realizzazione degli interventi – conclusione dei lavori".
9. Provvedimento di approvazione del rendiconto finale dei lavori realizzati;
10. Certificato di regolare esecuzione e certificato di ultimazione lavori a firma del Direttore Lavori;
11. Estremi dell'istanza di taglio presentata tramite SITaB in caso di interventi di taglio di soprassuoli boschivi;
1. Lista di controllo compilata relativa all'affidamento di incarichi per la fornitura di beni e servizi con documentazione indicata nella stessa e documentazione richiamata nella lista stessa (ad es. determine affidamento, contratti/incarichi etc...). I modelli da utilizzare sono reperibili al seguente link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturali>
12. Per lavori eseguiti in amministrazione diretta o per le attività svolte dal personale interno, prospetti analitici sottoscritti dal responsabile dell'Ente beneficiario e dal personale utilizzato, che riportano il CUP relativo all'intervento finanziato e che attestino:
 - il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla sua definizione
 - il numero di ore o giornate in cui il personale, su base nominativa, è stato utilizzato per gli interventi e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno,
 - il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente

- i cedolini del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso

Tutti i beneficiari, sia pubblici che privati, sono tenuti a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000:

- di avere/non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalsi o non essersi avvalsi del credito d'imposta;
- dichiarazione relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento n. 128/2022

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Nelle domande di pagamento deve essere rendicontata la spesa sostenuta, relativamente al progetto approvato.

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Secondo quanto previsto dall'art 15 del d.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., e atti conseguenti, i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento del saldo un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile a seguito dell'istruttoria della domanda di pagamento, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi ⁵.

La riduzione di cui sopra si applica anche nel caso in cui la differenza tra il contributo richiesto e quello ammesso sia verificata a seguito di controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

Prima dell'erogazione del contributo sarà verificato che i destinatari degli aiuti non siano imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno (c.d. Visura Deggendorf).

20 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e di norma un sopralluogo, con lo scopo di verificare:

- a) il mantenimento delle condizioni per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 4;
- b) la conformità dell'investimento/progetto rendicontato con quanto ammesso con la domanda iniziale, anche in riferimento alle eventuali varianti autorizzate;
- c) che gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di presentazione della domanda di cui al paragrafo 12.1

⁵ Di seguito si riporta un esempio di calcolo della riduzione.

- Contributo concesso da istruttoria iniziale = 100
- Contributo richiesto in domanda di pagamento = 100
- Contributo ammissibile a seguito di istruttoria domanda di pagamento = 75
- Riduzione contributo: $100 - 75 = 25$
- Calcolo della percentuale di riduzione in applicazione all'art. 15 d.lgs. 42/2023 = $25/75 = 33\%$.

Essendo la percentuale risultante superiore al 25%, si applica una ulteriore riduzione (sanzione), pari alla riduzione verificata con l'istruttoria della domanda di pagamento.

- Contributo erogabile: $100 - 25 - 25 = 50$.

- d) che il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso a finanziamento, sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati anche in riferimento alle eventuali varianti autorizzate;
- e) il rispetto degli impegni di cui al paragrafo 25 che è possibile accertare al momento dell'istruttoria del saldo;
- f) che la spesa ammessa a pagamento sia superiore al 70% della spesa ammessa a finanziamento, fatto salvo casi particolari come economie e sconti;
- g) che siano stati rispettati il r.r. 5/2007 e l'art. 50 della l.r. 31/2008 nel caso di interventi selvicolturali;
- h) il rispetto della normativa relativa agli appalti pubblici laddove necessario;
- i) che gli investimenti non abbiano ricevuto altri finanziamenti pubblici. In presenza di altre fonti di finanziamento compatibili, si verifica che l'aiuto totale non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

Tutta la documentazione indicata al paragrafo 19.2 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria ad espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

A istruttoria completata, a cura del funzionario istruttore, il poligono digitale "shapefiles" è inviato alla Struttura "Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo" di Regione Lombardia per i lavori di mosaicatura e pubblicazione sul Geoportale della Lombardia.

21 CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli OODD prima dell'erogazione del saldo, sulla base delle procedure definite da OPR.

I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità delle norme applicabili e coprano tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno, che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni indicati al paragrafo 25;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

22 FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR e redatta in conformità a quanto previsto dal "Manuale per la gestione delle garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale" e ss.mm.ii., disponibile sul sito internet di OPR è richiesta nei seguenti casi:

- a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari a 24 mesi dalla data di approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento da parte del Responsabile del Procedimento con rinnovo automatico fino a svincolo richiesto da OPR, oppure, in alternativa, con rinnovo automatico di 18 mesi e con la possibilità di eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR;
- b) altri casi valutati dall'OPR, che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria.

Per velocizzare le procedure di pagamento e di successivo svincolo della fideiussione, oltre che nell'ottica del progressivo miglioramento della digitalizzazione della PA, è consigliata la presentazione di fideiussioni firmate digitalmente da allegare alla domanda di anticipo in Sis.Co.

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'Organismo Delegato alle istruttorie di pagamento, dall'OPR, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari all'anticipazione richiesta o a quanto stabilito da OPR al precedente punto b).

Le Amministrazioni pubbliche, in alternativa alla polizza fideiussoria, possono produrre una dichiarazione della Tesoreria dell'Ente beneficiario che si impegna a versare all'Organismo Pagatore Regionale l'importo erogato (reperibile al link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti/manuale-per-la-gestione-delle-garanzie>).

23 CONTROLLI "EX POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e il 31 dicembre dell'anno di conclusione del periodo dell'impegno pari a 5 anni, di cui al paragrafo 25.

Con riferimento al periodo "ex post" come sopra determinato, l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'OD, effettua entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo, controlli a campione per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, secondo quanto indicato nel manuale di OPR.

Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

24 DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA

La domanda ammessa a finanziamento decade nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto degli Impegni indicati al paragrafo 25;
- 2) non veridicità delle dichiarazioni presentate^{6 7};
- 3) esito negativo del controllo *in loco*, *ex post* e dei sopralluoghi effettuati.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

⁶ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

⁷ Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

24.1 PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata la violazione degli impegni e delle fattispecie previste al paragrafo 25, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Intervento.

Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, la competenza è del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi mentre, se vengono accertate nell'istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio, tramite PEC al beneficiario, di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il GAL Presolana e Laghi Bergamaschi o OPR, attraverso i propri OODD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di saldo OPR, attraverso i propri OODD, richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, utilizzando l'applicativo informatico Reg.Deb., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co. dall'AFCP competente o da OPR.

25 IMPEGNI

Il beneficiario assume gli impegni sottoelencati:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) presentare il progetto esecutivo (se non presentato già contestualmente alla domanda di aiuto) entro la scadenza fissata al paragrafo 16.1;
- c) mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 punto 1, fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento;
- d) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal progetto d'investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- e) non cambiare per un periodo di 5 anni successivo all'erogazione del saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;
- f) non cambiare la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo all'erogazione del saldo,
- g) realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
- h) realizzare gli interventi secondo le indicazioni del paragrafo 16.4 e nel rispetto del r.r. 5/2007;
- i) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 16.5, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- j) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità, completezza e coerenza con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel progetto;
- k) realizzare una spesa ammessa a pagamento superiore al 70%, di cui al paragrafo 20, lettera g);
- l) presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito al paragrafo 16.5;

- m) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 19.2 (erogazione del saldo) nei termini stabiliti anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;
- n) rispettare, in presenza di altri finanziamenti pubblici, i limiti di cumulo come stabilito al paragrafo 9;
- o) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente indirizzo: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3>
- p) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 16.5 La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi.
- q) rispettare la normativa relativa al Codice dei Contratti pubblici.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera a) alla lettera l) e di cui alla lettera n) comporta la decadenza totale dai benefici concessi e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. Inoltre, la decadenza totale è disposta anche nel caso di presentazione da parte del beneficiario di dichiarazioni non veritiere e in caso di esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati. La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera m) comporta la decadenza delle spese alle quali la documentazione mancante fa riferimento.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera o) alla lettera p) comporta la decadenza parziale dai benefici concessi.

L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto di tali impegni è riportata nell'Allegato 6 delle presenti disposizioni attuative.

Il mancato rispetto delle procedure previste dal D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (lettera q) da parte dei beneficiari pubblici comporta l'esclusione o la riduzione del contributo. L'entità della riduzione relativa alle tipologie di irregolarità è individuata con decreto del dirigente pro tempore Struttura Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA di OPR pubblicato sul sito di OPR: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturalip>

PARTE III “DISPOSIZIONI COMUNI”

26 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'art. 3 del Reg. UE 2021/2116 e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1. rinuncia senza restituzione del contributo, per quanto riguarda le spese già sostenute;
2. ritardo nella realizzazione degli interventi;
3. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
4. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- dell'AFCP nel caso di domande di aiuto;

- dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto con le modalità indicate nei successivi paragrafi, **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali.

26.1 COME RICHIEDERE LE CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI NEL CASO DI DOMANDE DI AIUTO

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

L'AFCP competente verifica la richiesta presentata e autorizza/non autorizza in Sis.Co. entro 15 giorni dalla richiesta il beneficiario alla presentazione della domanda di causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'interessato e per conoscenza al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi e a OPR.

Il beneficiario, se del caso, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta a Sis.Co. domanda di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2116/2021, con le modalità previste dal paragrafo 26.2.

L'AFCP, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste nelle presenti disposizioni attuative e ne comunica al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi l'esito. Il GAL, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'AFCP e a OPR.

26.2 COME RICHIEDERE LE CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI NEL CASO DI DOMANDE DI PAGAMENTO

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

OPR verifica la richiesta presentata e accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi e all'OD competente.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

27 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'Autorità di Gestione Regionale o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'Autorità di Gestione Regionale o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

- 1) gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato;
- 2) gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento o omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il richiedente/beneficiario può presentare **solo una domanda** di rettifica, fermo restando la data della domanda iniziale di aiuto al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

27.1 RICHIESTA DI RETTIFICA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Il richiedente che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie di cui al paragrafo 13.2, all'AFCP competente e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi un'apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

L'AFCP competente valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 12.

L'AFCP competente istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 13 e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui al paragrafo 14.

La domanda di rettifica corregge e **sostituisce** la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata.

27.2 RICHIESTA DI RETTIFICA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Il beneficiario deve chiedere all'OD tramite PEC la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell'errore di compilazione. L'OD, dopo valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento/non accoglimento della richiesta.

28 CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

28.1 CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (solo in caso di cambio beneficiario).

28.2 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la titolarità al subentro;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente.

Entro 15 giorni l'AFCP competente verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e se del caso, autorizza/non autorizza in Sis.Co. il subentrante alla presentazione della domanda di cambio del soggetto richiedente/beneficiario e ne comunica l'esito al subentrante, al cedente, al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi e all'Organismo Pagatore Regionale.

Il subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare a Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 12.

L'AFCP competente, entro 60 giorni, valuta la suddetta richiesta e ne comunica l'esito al Richiedente o Beneficiario cedente e al Richiedente o Beneficiario subentrante e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o della percentuale di finanziamento e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il GAL Presolana e Laghi Bergamaschi, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

28.3 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO DOPO IL PAGAMENTO DEL SALDO

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

L'AFCP competente valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente, al beneficiario subentrante e a OPR e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante, in caso positivo, non deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di contributo.

Qualora non sia autorizzato il subentro il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

29 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto prima di aver percepito quote di contributo, devono darne immediata comunicazione al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi, all'AFCP competente e ad OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR/OD e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 26.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

30 REGIME DI AIUTO

I contributi del presente intervento sono concessi sulla base del Regime di Aiuto SA.117070 (2024/XA), già indicato nel precedente paragrafo 8.3.

Il regime di aiuto SA.117070 (2024/XA), prevede che i contributi siano concessi nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L.327 del 21/12/2022), ed in particolare:

- dell'art. 1 "Ambito di applicazione", di cui si richiama:
 - il par. 1, lett. f) ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 si applica agli aiuti a favore del settore forestale;
 - il par. 3 che, alle lett. c) e d), dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica: c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - il par. 4, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili col mercato interno;
 - il par. 5, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
 - il par. 6, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
- dell'art. 2 "Definizioni", di cui si richiama:
 - il punto 11), "aiuto concesso nell'ambito di un piano strategico della PAC": sostegno concesso a norma del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;
 - il punto 12), "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
 - il punto 13), "regime di aiuti": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - il punto 17), "piano strategico della PAC": piano strategico della PAC come definito all'art. 1, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2021/2115;
 - il punto 21), "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
 - il punto 31), "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc; b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
 - il punto 34), "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
 - il punto 52), "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
 - il punto 53), "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a

ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;

- il punto 59), "impresa in difficoltà": impresa in difficoltà quale definita all'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) 651/2014 definita come un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione", che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili col mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del medesimo regolamento;
- dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). Ai sensi del par. 3, lett. a), del medesimo art. 5 sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" che, al paragrafo 1, dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dal regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi

sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile;

- dell'art. 8 "Cumulo", stabilendosi che i contributi di cui al presente Intervento non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi;
- dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" che dispone che lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato. Le informazioni di cui al par. 1 del medesimo art. 9 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'Allegato III del Reg. (UE) 2022/2472, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al par. 1 dell'art. 9 lett. c) sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;
- dell'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del Reg. (UE) 2022/2472, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del medesimo regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- dell'art. 11 "Relazioni" che dispone che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del Reg. (UE) 2022/2472 nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme ad un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica;
- dell'art. 13 "Controllo", ai sensi del quale gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/2472. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2472.

Inoltre, le agevolazioni saranno concesse ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (UE) 2022/2472, secondo cui gli aiuti per la prevenzione delle foreste sono compatibili con il mercato interno ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo 43 e al capo I del medesimo Regolamento.

Ai sensi dell'art. 43, par. 2, del Regolamento, sono finanziabili i seguenti costi ammissibili:

a) realizzazione di infrastrutture protettive;

b) piccoli interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale;

Ai sensi del par. 3 dell'art. 43, non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali di cui all'articolo 34 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2472.

Ai sensi del par. 4 dell'art. 43, le aree forestali che figurano nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro interessato possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi.

Ai sensi del par. 6 dell'art. 43, nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi ai vegetali, il rischio della presenza dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico. Le specie di organismi nocivi che causano o possono causare un danno sono individuate dal competente Servizio Fitosanitario Regionale.

Ai sensi del par. 7 del medesimo articolo 43, le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con i piani di protezione delle foreste di cui al paragrafo 2 delle presenti disposizioni.

Come previsto dall'art. 8 dell'art. 43, non sono concessi aiuti alle imprese per la perdita di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.

L'intensità di aiuto, conformemente all'art. 43, par. 9, è limitata al 100% dei costi ammissibili.

31 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

31.1 INDICATORI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il seguente:

R.27 Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nelle zone rurali.

R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC.

O.23 Numero di operazioni o di unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati al di fuori dell'azienda.

INDICATORI RISULTATO	DI	Spesa pubblica totale
		Come indicatore SSL 6
Indicatori SSL		Investimenti totali
		Dedotto dall'indicatore precedente
		1 – Interventi finanziati
		2 – Interventi finanziati in progetti di cooperazione locale
		3 – Superfici oggetto d'intervento
		4 – Interventi di sistemazione idraulica di versante
		5 – Interventi integrati ad altre iniziative in linea con la SSL
Indicatori ambientali		6 – Finanziario – contributo pubblico totale
		Come da indicatore SSL 3
		Come da indicatore SSL 4
		Interventi di prevenzione
		Interventi di ripristino

31.2 CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

32 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di contributi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

32.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa

32.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

33 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentari e Foreste.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

34 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente bando di cui all'allegato 7.

35 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione del presente Intervento.

FASE	PERIODO/TERMINE
Inizio presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co	15 luglio 2026
Chiusura presentazione domande	15 dicembre 2026 (ore 16:00)
Termine per la chiusura dell'istruttoria delle domande	16 marzo 2027
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	31 marzo 2027
Inizio dei lavori (+90 giorni dalla pubblicazione dell'ammissione a finanziamento)	29 giugno 2027
Conclusione dei lavori	31 maggio 2028
Conclusione dei lavori con proroga concessa (+4 mesi dalla conclusione dei lavori senza proroga, ma non oltre il 30 settembre 2028)	30 settembre 2028
Presentazione domanda di saldo (+ 60 gg dalla fine lavori)	
Presentazione domanda di saldo, con penalità per ritardo (dal 61 ^a al 90 ^a giorno dalla fine lavori)	

36 ALLEGATI

Allegato 1 - Classi di rischio dei Comuni del Piano AIB

Allegato 2 – Costi Standard

Allegato 3 - Tabella attributi

Allegato 4 - Foglio calcolo per la dimensione d'impresa

Allegato 5 - Richiesta di variante

Allegato 6 – Riduzioni

Allegato 7 – Trattamento dati personali

Allegato 8 - Modello atto notorio assenso proprietà e garanzia impegni

Allegato 9-Tabella punteggi per autovalutazione

Azione - SRD12.2)

Ripristino del potenziale forestale danneggiato

Sommario

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”	53
1 FINALITÀ E OBIETTIVI	53
2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE.....	55
3 SOGGETTI BENEFICIARI	55
4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	56
5 COSA VIENE FINANZIATO	56
5.1 Interventi ammissibili	57
5.2 Spese ammissibili per gli interventi	57
5.3 Spese per progettazione e direzione lavori	58
5.4 Spese di informazione e pubblicità	58
5.5 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie	59
5.6 Data di inizio degli interventi.....	59
6 COSA NON VIENE FINANZIATO.....	59
6.1 Interventi e spese non ammissibili	59
7 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	60
8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE	60
8.1 Tipologia di aiuto	60
8.2 Ammontare del contributo.....	60
8.3 Regime di aiuto.....	60
8.4 Soglia minima e massima di contributo	60
9 CUMULO DEGLI AIUTI.....	60
10 CRITERI DI VALUTAZIONE	61
11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	63
12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	63
12.1 Quando presentare la domanda	63
12.2 A chi presentare la domanda	64
12.3 Come presentare la domanda	64
12.4 Documentazione da allegare alla domanda	65
12.5 Sostituzione della domanda	67
12.6 Ricevibilità della domanda	67
13 ISTRUTTORIA	68
13.1 Istruttoria tecnico-amministrativa	68
13.2 Chiusura delle istruttorie.....	69
14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E VALIDITA’ GRADUATORIA.....	69

14.1	Approvazione esiti istruttori.....	69
14.2	Ammissione a finanziamento	70
14.3	Periodo di validità delle graduatorie.....	70
15	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI.....	70
15.1	SCHEDA INFORMATIVA	71
16	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	72
16.1	Assegnazione dei lavori, degli incarichi per la progettazione ed eventuali altre prestazioni professionali – Soggetti pubblici.....	72
16.2	Esecuzione dei lavori	72
16.3	Progetto esecutivo presentato con la domanda di aiuto	73
16.4	Conclusione dei lavori - Soggetti pubblici e soggetti privati	73
17	PROROGHE	73
17.1	RICHIESTA DI PROROGA	73
18	VARIANTI	74
18.1	Definizione di variante.....	74
18.2	Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante	74
18.3	Presentazione della domanda di variante	75
18.4	Istruttoria della domanda di variante	75
	PARTE II “DOMANDA DI PAGAMENTO”	76
19	MODALITA’ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE.....	76
19.1	Erogazione dell’anticipo	77
19.2	Erogazione del saldo.....	77
20	CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORI.....	79
21	CONTROLLI IN LOCO	80
22	FIDEIUSSIONI	80
23	CONTROLLI “EX POST”	81
24	DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA	81
24.1	Procedimento di decadenza	81
25	IMPEGNI	82
	PARTE III “DISPOSIZIONI COMUNI”	84
26	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	84
26.1	Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto 84	
26.2	Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento.....	84
27	DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA.....	85
27.1	Richiesta di rettifica delle domande di aiuto.....	85
27.2	Richiesta di rettifica delle domande di pagamento	85
28	CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	85

28.1	Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario.....	85
28.2	Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario.....	86
28.3	Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo	86
29	RINUNCIA.....	86
30	REGIME DI AIUTO	87
31	MONITORAGGIO DEI RISULTATI	91
31.1	Indicatori.....	91
31.2	Customer Satisfaction	91
32	RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI.....	91
32.1	Rimedi amministrativi	91
32.2	Rimedi giurisdizionali.....	92
33	SANZIONI	92
34	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	92
35	RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA.....	92
36	ALLEGATI.....	93

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”

1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento “SRD12 - Azione - SRD12.2) Ripristino del potenziale forestale danneggiato” è finalizzato a realizzare interventi utili e necessari per accrescere la protezione degli ecosistemi forestali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, nonché per intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto ai rischi naturali e altre calamità ed eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli Obiettivi Specifici 5 e 6 e degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale di settore.

L'intervento, congiuntamente all'azione 1 relativa alla Prevenzione dei danni alle foreste, persegue quindi le seguenti finalità di interesse nazionale:

- prevenire i rischi di danni da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);
- limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi, fitopatie e attacchi di organismi nocivi;
- ripristinare le aree colpite e danneggiate da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);
- migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- mantenere ed evitare la perdita di una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni microclimatiche dei popolamenti forestali, la resilienza al cambiamento climatico e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;
- valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico.

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC

SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

OBIETTIVI SSL

OG1. Migliorare la qualità della vita delle comunità locali, valorizzando e mobilitando, in maniera integrata, tutte le risorse e le opportunità del territorio, mediante la promozione del turismo sostenibile e di comunità come leva per dare slancio alle economie locali, creare opportunità occupazionali per le nuove generazioni e favorire l'inclusione sociale;

OG2. Costruire e rinforzare le condizioni di gestione sostenibile dell'agricoltura e delle foreste al fine di migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, conservare e tutelare la biodiversità e il

paesaggio e generare in modo equilibrato servizi ecosistemici per le comunità del territorio e per la società allargata;

MOTIVAZIONE SSL

In termini generali risulta evidente il nesso tra gli interventi previsti dalla presente scheda con l'obiettivo generale n. 2 della SSL, in particolare per la parte relativa alla conservazione e tutela della biodiversità e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.

Va tuttavia sottolineato come i significativi danni registrati negli ultimi anni per effetto di avversità biotiche e abiotiche che si sono abbattute sui boschi del territorio in questione, metta a rischio e quindi coinvolga anche la possibilità di valorizzare il territorio dal punto di vista turistico, rischiando di compromettere, almeno per alcuni tratti di territorio, anche la persecuzione dell'obiettivo n. 1 legato al miglioramento della qualità della vita anche tramite il turismo sostenibile.

Tali condizioni evidenziano la necessità di attivare gli interventi previsti dalla presente scheda, a maggior ragione laddove questi possano agire in maniera integrata con altri interventi di valorizzazione dei servizi ecosistemici e al contempo contribuire a migliorare tratti di territorio godibili e spendibili anche sotto il profilo del turismo e della fruizione ambientalmente sostenibile.

Al contempo pare evidente come a fianco delle attività di ripristino o volte a favorire il recupero dei boschi danneggiati, si possano affiancare anche attività preventive di possibili futuri danni.

EFFETTI ATTESI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

Gli effetti attesi corrispondono ai seguenti obiettivi specifici della SSL:

1.2 Promuovere un'offerta turistica integrata e diffusa, di qualità e sostenibile basata su formule di fruizione estensiva e mobilità dolce;

1.6 Promuovere progetti integrati innovativi tra i vari attori locali per creare e/o organizzare funzioni turistiche delle zone rurali (itinerari/vie ciclopedonali; riqualificazione degli spazi, tutela del paesaggio, nuovi sistemi di mobilità, ecc.) e rafforzarne l'accessibilità (strutture e servizi per persone con bisogni speciali ecc.);

2.2 Preservare gli habitat e i paesaggi rurali, storici e tradizionali, salvaguardandone gli elementi tipici e garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;

2.3 Sostenere la salvaguardia ambientale, la sorveglianza, la prevenzione, l'espletamento delle normali attività silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio al fine di evitarne l'abbandono colturale della montagna e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale

2.4 Prevenire i rischi di danni da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);

2.5 Limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi, fitopatie e attacchi di organismi nocivi e laddove necessario ripristinare le aree colpite e danneggiate da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);

2.6 Valorizzare i sistemi agricoli e forestali come risorsa per lo sviluppo delle economie del territorio, attivando processi innovativi e reti di impresa e costruendo opportunità di coinvolgimento delle proprietà frammentate, attraverso forme associative (es. Associazioni Fondiarie - ASFO), consorzi, convenzionate

2.7 Promuovere e facilitare accordi di filiera economica tra i diversi soggetti, a partire dalle proprietà, dalle imprese agricole e forestali, dai Consorzi e dagli utilizzatori

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'intervento si applica su tutto il territorio del GAL Presolana e dei Laghi Bergamaschi, costituito dai seguenti 68 comuni:

Comuni della CM di Scalve

Azzone
Colere
Schilpario
Vilminore di Scalve

Comuni della CM Valle Seriana

Albino
Ardesio
Casnigo
Castione della Presolana
Cazzano Sant'Andrea
Cene
Cerete
Clusone
Colzate
Fino del Monte
Gandellino
Gandino
Gazzaniga
Gorno
Gromo
Leffe
Oltressenda Alta
Oneta
Onore
Parre
Peia
Piario
Ponte Noss
Pradalunga
Premolo
Rovetta
Songavazzo
Valbondione
Valgoglio
Vertova
Villa d'Ogna

Comuni della CM dei Laghi Bergamaschi

Adrara San Martino
Adrara San Rocco
Berzo San Fermo
Bianzano
Borgo di Terzo
Bossico
Casazza
Castro
Costa Volpino
Credaro
Endine Gaiano
Fonteno
Foresto Sparso
Gandosso
Gaverina Terme
Grone
Lovere
Luzzana
Monasterolo del Castello
Parzanica
Pianico
Predore
Ranzanico
Riva di Solto
Sarnico
Solto Collina
Sovere
Spinone al Lago
Tavernola Bergamasca
Viadanica
Vigano San Martino
Vigolo
Villongo

3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento:

- Enti di diritto pubblico

- Consorzi forestali riconosciuti ai sensi della l.r. n. 31/2008
- Associazioni fondiarie costituite da almeno 3 anni (art. 31 septies LR 31/2008)
- Imprese boschive iscritte all'albo regionale di cui all'art. 57 della l.r. n. 31/2008
- Conduttori privati di superfici forestale

Ai sensi dell'art. 1, par. 5, del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 "Definizioni" punto 59) del medesimo Regolamento, salvo quanto previsto alla lett. h) punto iv), del medesimo paragrafo 5, ai sensi del quale potranno essere concessi aiuti alle imprese in difficoltà purché l'impresa sia divenuta in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati per il ripristino delle foreste danneggiate a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera d).

Ai sensi dell'art. 1, par. 4, del Regolamento (UE) 2022/2472 non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili col mercato interno.

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti richiedenti, pubblici e privati, di cui al paragrafo 3, devono:

- essere proprietari, possessori della superficie forestale interessata dall'investimento,
 - avere in conduzione, con un titolo valido, le superfici sulle quali vengono realizzati gli interventi,
 - presentare un Piano di investimento, redatto da un tecnico abilitato, volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza degli interventi proposti e che rispetti le limitazioni sottoindicate:
1. Gli interventi selvicolturali devono riguardare le superfici classificate bosco, come perimetrare nel Geoportale di Regione Lombardia nel servizio di mappa "Carta forestale (perimetro del bosco)", che riporta le aree boscate secondo l'art. 42 della l.r. 31/2008, colpite o danneggiate da calamità ed eventi catastrofici, e inserite nel fascicolo aziendale del richiedente;
 2. Il danno deve avere interessato almeno il 20% del potenziale forestale e deve essere certificato dall'Ente forestale competente territorialmente ai sensi dell'art. 34 della l.r. 31/2008 (Comunità montana, Provincia di Sondrio o Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) di Regione Lombardia), secondo le modalità previste dal decreto regionale n 10717 del 23 luglio 2018⁸ ;
 3. Nel caso di interventi in boschi incendiati, l'area deve essere inserita dal Comune nel proprio Catasto delle aree percorse dal fuoco, come previsto dall'art. 10 c. 2 della L. 353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);
 4. Nel caso di interventi in aree percorse dal fuoco da meno di cinque anni incendi è necessaria l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 10 c. 1 della L. 353/2000 sopracitata, da Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per le aree naturali protette statali, e, negli altri casi, dall'Ente forestale competente territorialmente ai sensi dell'art. 34 della l.r. 31/2008 come previsto dalla dgr n. XI/1670 del 27 maggio 2019⁹ e dal decreto regionale n 10717 del 23 luglio 2018;

5 COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti finalizzati alla realizzazione di interventi per il ripristino e/o recupero ecologico e funzionale degli ecosistemi forestali colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche

⁸ Decreto n 10717 del 23 luglio 2018 <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/agricoltura/boschi-e-foreste/aree-valore-paesaggistico-ambientale/aree-valore-paesaggistico-ambientale>

⁹ Delibera di Giunta Regionale dgr n. XI/1670 del 27 maggio 2019 <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/agricoltura/boschi-e-foreste/aree-valore-paesaggistico-ambientale/aree-valore-paesaggistico-ambientale>

o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie.

5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili investimenti volti a realizzare interventi per il ripristino e/o recupero ecologico e funzionale degli ecosistemi forestali colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie.

Gli interventi di ripristino devono essere coerenti con i contenuti dei Piani di Assestamento Forestale (PAF) e i modelli selvicolturali dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF) laddove presenti.

Interventi portanti

- interventi selvicolturali per la messa in sicurezza delle aree colpite e danneggiate da calamità, eliminando ogni potenziale rischio all'incolumità pubblica e alle infrastrutture, compresi interventi di taglio, allestimento ed esbosco del materiale legnoso danneggiato o distrutto;
- interventi di gestione volti alla ricostituzione e/o restauro del potenziale ecologico forestale danneggiato o distrutto, favorendo la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, ripristinando la copertura forestale;

L'intervento è portante quando costituisce almeno il 50% del totale della spesa ammessa.

Interventi accessori, ammissibili solo a completamento e funzionali agli interventi portanti:

- interventi di ripristino delle opere idrauliche di deflusso, delle sistemazioni e regimazioni del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali colpite e danneggiate da calamità, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- interventi per il ripristino e messa in sicurezza dei versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e dissesto idrogeologico, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- interventi di ripristino della viabilità forestale e silvo-pastorale, opere, infrastrutture e strutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate da calamità.

5.2 SPESE AMMISSIBILI PER GLI INTERVENTI

Sono ammissibili le seguenti voci/tipologie/categorie di spesa:

- Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, semente per idrosemina scarpate, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione
- Spese di materiali, manodopera e servizi necessari alla realizzazione degli interventi sopra descritti

Le spese ammissibili sono determinate nei limiti e con le modalità tecniche descritte nei costi standard (allegato 2).

Per le voci non comprese nei costi standard che si rendessero necessarie per il completamento del progetto si fa riferimento al Prezzario regionale delle opere pubbliche vigente alla data di presentazione della domanda e, per le eventuali voci mancanti, al Prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia di riferimento validi al momento della presentazione della domanda di aiuto, abbattuti del 10%, e in ultimo è possibile fare riferimento ai codici e prezzi della CCIAA della provincia di Milano anch'essi abbattuti della medesima percentuale.

Per i beneficiari pubblici, per i lavori affidati mediante appalto, le spese sono riconosciute al netto del ribasso d'asta. I costi standard si applicano solo nella fase di ammissione a finanziamento, mentre nella fase di pagamento si fa riferimento alle spese effettivamente sostenute e documentate. Per i beneficiari privati, invece, i costi standard vengono applicati sia in fase di ammissibilità, sia di rendicontazione.

5.3 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Le spese comprendono:

1. la progettazione degli interventi proposti,
2. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere comprensiva della progettazione e coordinamento del piano della sicurezza

Le spese:

1. devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
2. possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, ma comunque dopo l'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo da parte del Responsabile del Procedimento;
3. sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti (opere o impianti generici), al netto dell'IVA, riportato nella seguente tabella:

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima (%)
Fino a 100.000,00	8,00
Oltre 100.000,01	6,00

4. devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:
 - di informazione e pubblicità;
 - per la costituzione di polizze fideiussorie.

Gli incarichi per la progettazione, direzione lavori, ecc. vengono assegnati nel rispetto del Codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023).

Nel caso in cui la progettazione sia affidata al personale dipendente, la relativa spesa non può essere ammessa a contributo.

I richiedenti possono destinare fino ad un massimo del 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara, secondo quanto stabilito dall'art. 45 del Dlgs 36/2023, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di appalto e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, ad esclusione delle attività di progettazione degli interventi.

La quota del 2% è calcolata all'interno del totale delle spese generali richieste.

5.4 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del Reg. (UE) 2022/129, sono ammissibili fino ad un importo **massimo di € 300,00** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Le linee guida da seguire per la realizzazione del materiale informativo sono riportate nel decreto dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente link [Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione \(regione.lombardia.it\)](https://regione.lombardia.it/Indicazioni_e_Strumenti_per_le_Azioni_di_Comunicazione_e_Informazione)

5.5 SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo **massimo pari allo 0,7%** dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'applicazione del massimale e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale

5.6 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di approvazione del bando da parte del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi e comunque dopo l'ottenimento delle certificazioni del danno da parte dell'Ente Forestale competente.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare dotazioni anche prima della pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo da parte del Responsabile del Procedimento del GAL. In tal caso, Il GAL Presolana e Laghi Bergamaschi e Regione Lombardia sono sollevati da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non venga finanziata.

La data di avvio cui far riferimento è la data del certificato o dichiarazione di inizio lavori a firma del direttore lavori che deve essere trasmessa agli AFCP (paragrafo 16.4).

6 COSA NON VIENE FINANZIATO

6.1 INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima dell'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo da parte del Responsabile del Procedimento.

Sono escluse dal finanziamento le spese non collegate agli interventi previsti nel paragrafo 5.1 e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto ad esclusione delle sementi per le idrosemine di specie erbacee;
- b) Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- c) Acquisto di aerei ed elicotteri;
- d) Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve;
- e) Spese per investimenti sotto forma di locazione finanziaria, ossia acquisizioni in leasing
- f) Materiale di consumo
- g) Acquisto fabbricati non funzionali alle azioni di prevenzione
- h) interventi in boschi in cui l'Autorità giudiziaria abbia definitivamente accertato che l'incendio è stato causato da dolo o colpa grave o incuria con condanna al risarcimento del danno provocato a seguito di incendio boschivo;
- i) interventi in boschi incendiati per i quali sia in atto un procedimento penale a carico del richiedente;
- j) interventi in boschi in cui sia in atto un procedimento giudiziario che prevede il risarcimento del danno provocato a seguito di incendio boschivo, a meno che, prima del pagamento, il beneficiario non presenti apposita fidejussione come da paragrafo 22;
- k) gli interventi iniziati prima della di approvazione del bando da parte del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi
- l) tagli di utilizzazione e i tagli a macchiatico positivo;
- m) gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del sito "Natura 2000", del parco regionale o nazionale o della riserva naturale nel cui territorio rientri, eventualmente, l'area d'intervento;

- n) gli interventi in aree forestali colpite da incendio nei primi 5 anni dall'evento se privi dell'autorizzazione di cui all'art. 10 della l. 353/2000¹⁰;
- o) gli interventi in aree forestali colpite da eventi meteorologici o da patogeni e parassiti se privi della certificazione di cui al decreto regionale n 10717 del 23 luglio 2018
- p) l'impiego di specie o varietà non autoctone, ossia non comprese nell'allegato C del r.r. 5/2007, e adatte alle tipologie forestali presenti nella stazione oggetto dell'intervento stesso;
- q) l'impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o statali.
- r) Interventi relativi a danni per i quali il beneficiario ha apposita copertura assicurativa,
- s) IVA ed altre imposte e tasse.

7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'**Azione SRD12.2** è pari a **€ 137.000,00** di cui:

- 40,70% a carico del FEASR
- 41,51% a carico delle risorse nazionali
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili dall'Azione SRD12.1) entro il termine delle istruttorie di cui al successivo paragrafo 13.2.

8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 TIPOLOGIA DI AIUTO

L'aiuto è concesso secondo la tipologia di **contributo in conto capitale**.

8.2 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, al netto dell'IVA, è riconosciuto fino al 100% **della spesa ammessa a contributo**

8.3 REGIME DI AIUTO

Il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21/12/2022), in particolare dell'art. 43 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate", e del regime di aiuto SA.117070 (2024/XA).

8.4 SOGLIA MINIMA E MASSIMA DI CONTRIBUTO

Il contributo minimo ammissibile, per domanda di contributo, è pari a **€ 20.000,00**.

Il contributo pubblico massimo ammissibile è di € 137.000,00

9 CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui al presente intervento non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, di seguito definiti "altre fonti di aiuto".

¹⁰ Decreto n 10717 del 23 luglio 2018 e Delibera di Giunta Regionale dgr n. XI/1670 del 27 maggio 2019
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/agricoltura/boschi-e-foreste/aree-valore-paesaggistico-ambientale/aree-valore-paesaggistico-ambientale>

Il richiedente, al fine di evitare il doppio finanziamento, dovrà dichiarare di avere richiesto o meno per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente intervento il finanziamento con altre "fonti di aiuto", nonché di aver percepito o meno sul medesimo intervento ulteriori contributi.

Qualora il richiedente presenti domande di contributo per gli stessi interventi a valere su altre "fonti di aiuto", in caso di ammissione a finanziamento al presente intervento deve scegliere una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre. Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al GAL entro 30 giorni continuativi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione

10 CRITERI DI VALUTAZIONE

La tipologia di procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria.

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in ordine decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri riportati nella seguente tabella.

Azione 12.2 – Ripristino del potenziale forestale danneggiato

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
Finalità specifiche dell'intervento		40
Caratteristiche territoriali		40
Caratteristiche del soggetto richiedente		5
Localizzazione delle aziende beneficiarie		5
Altro: collegamento ad altri interventi della SSL o del Complemento Regionale		15
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		115

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Finalità specifiche dell'intervento		Max 40
Interventi di ripristino portanti (una sola scelta tra le seguenti)		Max 30
1.1	Investimento in boschi danneggiati da Ips typographus	30
1.2	Investimento in boschi con altri danni biotici o con danno abiotico	20
Interventi di ripristino accessori (punteggio assegnato solo se prevista in domanda la relativa voce di spesa)		Max 10
2	interventi di ripristino delle opere idrauliche	3
3	interventi per il ripristino e messa in sicurezza dei versanti	4
4	interventi di ripristino della viabilità forestale e silvo-pastorale danneggiata	3

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Caratteristiche territoriali		Max 40
Interventi di ripristino portanti		Max 30
5	Tipologia forestale (una sola scelta tra le seguenti)	Max 10
5.1	Interventi in fustaie: Peccete, Piceo faggete	10

5.2	Interventi in fustaie: querceti a prevalenza di farnia, di rovere o di farnia e rovere, Abieteti, Cembrete, Larici – cembrete, pinete di pino silvestre	8
5.3	Interventi in fustaie: Faggete; Cerrete, Leccete, Altre formazioni	6
6	Aree soggette a dissesto idrogeologico (una sola scelta tra le seguenti)	Max 10
6.1	Aree di frana attiva (Fa), Aree a pericolosità molto elevata di esondazione (Ee), Aree di conoide attivo non protetta (Ca), Aree a rischio idrogeologico molto elevato Zona 1 del PAI	10
6.2	Aree di frana quiescente (Fq), Aree a pericolosità elevata di esondazione (Eb), Aree di conoide parzialmente protetto (Cp), Aree a rischio idrogeologico molto elevato Zona 2 del PAI	5
7	Intensità del danno della superficie boscata interessata (una sola scelta tra le seguenti)	Max 10
7.1	Intensità del danno $\geq 50\%$	10
7.2	Intensità del danno maggiore del 25% e inferiore al 50%	5
	Interventi di ripristino accessori (punteggio assegnato solo se prevista in domanda la relativa voce di spesa – una sola scelta tra le seguenti)	Max 10
8.1	Pendenza media dell'area di intervento superiore a 60%	10
8.2	Pendenza media dell'area di intervento compresa fra 40% e 60%	8
8.3	Pendenza media dell'area di intervento da 20% e meno 40%	4
8.4	Pendenza media dell'area di intervento da 5% a meno 20%	2

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Caratteristiche del soggetto richiedente		Max 5
9.1 (non cumulabile con 9.2, 9.3 e 9.4)	Enti di diritto pubblico	4
9.2 (non cumulabile con 9.1, 9.3 e 9.4)	Consorzi forestali riconosciuti ai sensi dell'art. 56 della l.r. n. 31/2008 – Associazioni fondiarie costituite da almeno 3 anni (art. 31 septies LR 31/2008)	3
9.3 (non cumulabile con 9.1, 9.2 e 9.4)	Imprese iscritte all'Albo delle imprese boschive ai sensi dell'art. 57 della l.r. n. 31/2008	2
9.4 (non cumulabile con 9.1, 9.2 e 9.3)	Conduttori privati di superfici forestale	1
10	Soggetti in possesso di sistema di certificazione forestale PEFC/FSC	1

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Localizzazione delle aziende beneficiarie (**)		Max 5
11	Area Natura 2000 o Aree Protette	5

(**) Il punteggio viene attribuito solo se almeno il 50% della superficie interessata dall'intervento ricade nell'area indicata.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Altro: Collegamento ad altri interventi della SSL o del Complemento Regionale		Max 15
13	Domanda di aiuto presentata sull'azione 2 integrata ad altro intervento su aree confinanti o in prossimità (distanza massima dei due baricentri delle aree d'intervento di 1 km) oggetto di domanda di aiuto sull'azione 1 del presente bando o del bando SRD12 Regione Lombardia	10
14	Intervento integrato ad altro intervento, su aree confinanti o in prossimità (distanza massima dei due baricentri delle aree o dei percorsi d'intervento di 1 km), finanziato o realizzato nell'ambito del PSR o PSL 2014-2022	5

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere un di **punteggio minimo pari a 20 punti**.

A parità di punteggio viene data precedenza alle domande con un maggior punteggio relativo al principio di selezione "Caratteristiche territoriali ". In caso di ulteriore parità si considera il punteggio relativo al principio di selezione "Localizzazione delle aziende beneficiarie".

11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente, l'ammissione a finanziamento è disposta con provvedimento del Responsabile del Procedimento del GAL individuato nella figura del Direttore.

12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare una sola domanda per l'Azione - SRD12.2), Gli interventi previsti per ogni domanda devono essere identificabili e funzionalmente distinti. Non sono ammesse suddivisioni in lotti per interventi contigui o gestibili in un unico cantiere, al solo scopo di eludere l'applicazione delle disposizioni relative al Codice appalti. I richiedenti che intendono presentare più di una domanda di aiuto devono validare la domanda aperta prima di procedere alla presentazione di una nuova domanda.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo, in quanto esente ai sensi dell'art. 21 bis del D.P.R. 642/1972.

12.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande possono essere presentate dal 15 luglio 2026 al 15 dicembre 2026, entro e non oltre le ore 16:00:00.

12.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, selezionando l'AFCP e il GAL competente nel cui ambito territoriale è proposta la realizzazione dell'intervento.

12.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti che attestino di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con i soggetti candidati con la presente procedura e non avente rapporti di lavoro o di interesse con i GAL.

Si evidenzia che qualora il richiedente dovesse presentare, oltre alla domanda di aiuto sulla presente azione 2, anche una o più domande di aiuto sull'azione 1 dell'intervento SRD012, prima di poter aprire a SisCo la seconda domanda deve essere chiusa e validata la prima.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 16.00.00 del termine stabilito al paragrafo 12.1.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi e di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa. Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 21 bis.

12.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo .PDF, .JPEG, .ZIP, .P7M, la seguente documentazione:

1. **Piano d'investimento** redatto, secondo le specifiche di seguito indicate, da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente, riportante le informazioni pertinenti la conformità alla gestione sostenibile delle foreste.

Sia nel caso di **richiedenti pubblici**, sia nel caso di **richiedenti privati**, il piano d'investimento sarà costituito da documenti ed elaborati equivalenti al progetto esecutivo (relazioni descrittive e tecniche, elaborati grafici, quadri economici con elenco prezzi e computi, ecc.) e sarà accompagnato dalle autorizzazioni e dai pareri necessari per la regolare effettuazione dei lavori.

In entrambi i casi, la relazione tecnica del progetto deve, riportare le motivazioni giustificative della necessità delle attività proposte al fine di perseguire le finalità dell'intervento SRD12 e in particolare migliorare l'efficienza e la stabilità ecologica degli ecosistemi forestali, l'adattamento ai cambiamenti climatici e valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico, in conformità con la gestione forestale sostenibile.

- a. **progetto esecutivo**, di cui all'art. 41, c. 8, del d.lgs. 36/2023, con relazione tecnica di dettaglio, planimetrie, documentazione fotografica, prospetti, computi metrici estimativi e tutta la documentazione di cui all'allegato I.7, Sezione III, del d.lgs. 36/2023, regolarmente approvato (nel caso dei soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica), che deve contenere:
 - i. relazione generale accompagnata dalla delimitazione georeferenziata dell'area d'intervento (tramite poligoni in formato vettoriale shapefile con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84, la tabella attributi da utilizzare è riportata in allegato 3) e dalla documentazione fotografica). La relazione deve riportare anche:
 1. la quota media e la pendenza media dell'area boscata oggetto dell'intervento,
 2. la descrizione dei principali parametri forestali e dei tipi forestali presenti, la stima del materiale legnoso ritraibile e del relativo valore di mercato, indicando le piante da tagliare (numero, massa e motivazioni del taglio), l'incidenza delle piante danneggiate (in % sulla massa), il volume (m3) e i metodi di esbosco;
 - ii. relazioni tecniche e specialistiche;
 - iii. elenco dei mappali interessati;
 - iv. elaborati grafici di dettaglio;
 - v. piano di manutenzione dell'opera;
 - vi. piano di sicurezza e di coordinamento
 - vii. cronoprogramma;
 - viii. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - ix. computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
 - x. indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento e quadro d'incidenza della manodopera;
 - xi. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita (non richiesti per Interventi selvicolturali);
 - xii. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
 - xiii. provvedimento di approvazione del progetto stesso, nel caso di Ente Pubblico.
2. qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, autorizzazione ad effettuare gli interventi compilata come da modello allegato 8 **Modello atto notorio assenso agli interventi della proprietà e garanzia rispetto impegni** rilasciata direttamente dal proprietario, oppure conseguita a seguito di regolare svolgimento della procedura prevista dall'art. 16 della legge 203/1982 «Norme sui contratti

- agrari». Per i terreni conferiti in gestione ai Consorzi forestali, l'autorizzazione ad effettuare gli interventi non è richiesta qualora l'atto di conferimento del proprietario specifichi l'assenso ad eseguire gli interventi previsti (o equivalenti a quelli previsti dalla domanda di aiuto);
3. per gli interventi selvicolturali ricadenti in aree demaniali, estremi della concessione e attestazione del pagamento del canone per l'anno 2025 (salvo che la concessione sia a titolo gratuito), con l'indicazione dei rispettivi estremi catastali;
 4. qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi regionali, nazionali o riserve naturali o in siti natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale, Zone Speciale di Conservazione), il richiedente deve allegare:
 - a. in caso di progetto di fattibilità tecnico-economica, una dichiarazione, attestata dal tecnico progettista, che l'intervento sia conforme alla pianificazione dell'area protetta o alle misure di conservazione del sito natura 2000, indicandone con precisione i riferimenti regolamentari, in modo da permettere la verifica puntuale in istruttoria;
 - b. in caso di progetto esecutivo, tutte le autorizzazioni o nulla osta, necessarie in base alla normativa vigente, rilasciate dal competente Ente gestore, e gli esiti della valutazione di incidenza, che attestino la compatibilità dell'intervento proposto con le "misure di conservazione" delle zone facenti parte della rete "Natura 2000" e/o con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.
 5. la certificazione, redatta ai sensi dell'allegato 2 al D.d.s. n. 10717 del 23/07/2018, dall'Ente forestale competente territorialmente attestante un danno al soprassuolo boscato di almeno il 20% del potenziale forestale, nel caso di interventi finalizzati al ripristino dei danni causati da avversità meteoriche o da patogeni e parassiti.,
 6. nel caso di interventi **in aree percorse dal fuoco da meno di cinque anni incendi l'autorizzazione** rilasciata, ai sensi dell'art. 10 c. 1 della L. 353/2000, da Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per le aree naturali protette statali, e negli altri casi dall'Ente forestale competente territorialmente ai sensi dell'art. 34 della l.r. 31/2008 come previsto dal decreto regionale n 10717 del 23 luglio 2018 e dalla dgr n. XI/1670 del 27 maggio 2019;
 7. Allegato 9 compilato - Relazione per la dimostrazione del raggiungimento dei requisiti necessari all'assegnazione dei punteggi

Per la redazione del **computo metrico estimativo** si devono utilizzare le voci nei costi standard (allegato 2).

Le opere non comprese nei costi standard, che si rendessero necessarie per il completamento del progetto, si fa riferimento al Prezzario regionale delle opere pubbliche vigente alla data di presentazione della domanda e, per le eventuali voci mancanti al Prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia di riferimento, In ultimo, è possibile fare riferimento ai codici e prezzi della CCIAA della provincia di Milano. Nel caso dei prezzari i prezzi devono essere abbattuti del 10%;

In fase di pagamento, solo per i soggetti privati non tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, si fa riferimento ai costi standard, mentre per le altre categorie di beneficiari le spese devono essere documentate da fatture o da altri documenti equivalenti.

Si specifica inoltre che:

- Il computo deve essere fornito anche in versione foglio di calcolo, in formato aperto.
- nel caso di "lavori e opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

Inoltre, il richiedente **dovrà compilare in Sis.Co.** le seguenti **dichiarazione, sostitutive di atto notorio**¹¹, ovvero:

¹¹ Ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000.

5. di avere o non avere richiesto, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente Intervento, il finanziamento anche con altre “Fonti di aiuto” diverse dal PSP 2023-2027 e/o agevolazioni fiscali, specificando quali siano in caso affermativo, e di volersi avvalere o non avvalere del credito d’imposta, e/o altre garanzie pubbliche (ad esempio quelle previste da ISMEA e MCC);
6. natura giuridica, pubblica o privata, del beneficiario;
7. dichiarazione con le informazioni necessarie per l’identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l’identificazione del gruppo, ai sensi dell’articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/128;
8. per i soggetti privati, dichiarazioni relative alla dimensione impresa e allo status di impresa in difficoltà e, ove richiesto in fase di compilazione della domanda, il richiedente dovrà allegare il “Foglio calcolo dimensione d’impresa” di cui all’allegato 4 e/o indicare i dati della dichiarazione dei redditi (corrispondenti alle voci RF4 e RF5 del Quadro RF e alle voci RS106, RS107 e RS116 del Quadro RS) o i dati richiesti del bilancio. In fase di compilazione della domanda, potrà essere altresì richiesto di allegare la documentazione fiscale utilizzata per la compilazione del citato Foglio di calcolo e/o la documentazione fiscale utilizzata per la compilazione della dichiarazione relativa allo status di impresa in difficoltà¹².

Il “Foglio calcolo per la dimensione d’impresa”, di cui all’allegato 4 sarà reso disponibile sul sito del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi nella pagina dedicata al bando **“SRD12 – Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste – Azione SRD12.2) Ripristino del potenziale forestale danneggiato”**.

I progetti sono redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato e iscritto negli appositi albi professionali, salvo il caso dei dipendenti di enti pubblici, per i quali è richiesta la sola abilitazione all’esercizio professionale.

I progetti devono essere elaborati in formato pdf e firmati digitalmente, mentre le cartografie devono essere prodotte in formato “shapefile” con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84 e con la tabella attributi contenuta in allegato 4 alle presenti disposizioni, senza firma digitale. Tutti i formati pdf devono essere firmati elettronicamente o digitalmente. Le fotografie devono essere georeferenziate con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84.

12.5 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 12.2 e 12.3. Si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della nuova domanda.

Se la nuova domanda non è validata e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell’istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

12.6 RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.1 sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

L’AFCP comunica al richiedente, tramite PEC, e per conoscenza al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi, la non ricevibilità della domanda. L’istruttoria sarà chiusa come negativa in SISCO.

¹² In riferimento ai dati della dichiarazione dei redditi richiesti, per allegare la pertinente documentazione è sufficiente fornire un estratto della dichiarazione dei redditi che riporti le voci sopra elencate del Quadro RF e del Quadro RS con evidenziazione dell’annualità contributiva e della titolarità della dichiarazione, senza altre ulteriori informazioni di natura fiscale.

13 ISTRUTTORIA

Per l'istruttoria delle domande il GAL Presolana e Laghi Bergamaschi, come stabilito nell'accordo di cooperazione n. RCC 13799 del 13/05/2025 si avvale del personale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) della provincia di Bergamo

Come previsto dall'accordo, il GAL Presolana e Laghi Bergamaschi per l'istruttoria delle domande, può organizzare tavoli di lavoro, di cui fanno parte il Responsabile del procedimento e/o suo referente tecnico e il Responsabile dell'istruttoria dell'AFCP e/o suo referente tecnico finalizzati al coordinamento delle attività, alla verifica dello stato di avanzamento delle stesse ed alla risoluzione di eventuali problematiche insorte.

13.1 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

L'AFCP, effettua le verifiche di ricevibilità delle domande e trasmette al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi l'elenco delle domande ricevute.

L'AFCP svolge i controlli e le valutazioni tecniche sulle domande pervenute.

I controlli comprendono la verifica delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e la completezza della documentazione di cui al paragrafo 12.4.

Il **mancato rispetto delle condizioni** di cui al paragrafo 3 e 4 e l'assenza dei documenti di cui al paragrafo 12.4, punti 1 (piano d'investimento/progetto), 4 (autorizzazioni/nulla osta ove necessari), 5 e 6 (certificazione danno /autorizzazione rimboschimento incendio ove necessari), determina **l'esito negativo dell'istruttoria della domanda**.

In tal caso, l'AFCP ne dà comunicazione ai richiedenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, i quali entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione potranno presentare le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La **comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento** dell'istanza costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo da parte del Responsabile del Procedimento.

L'istruttoria tecnica amministrativa prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

1. la verifica del progetto, il rispetto delle finalità, dalle condizioni, degli ambiti territoriali e dei limiti definiti nel presente bando
2. la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata tramite l'analisi del computo metrico analitico estimativo e il raffronto con i costi standard (Allegato 2) o in loro assenza ai codici e ai prezzi unitari del Prezzario regionale delle opere pubbliche vigente alla data di presentazione della domanda o per le eventuali voci mancanti al Prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia, con l'abbattimento del 10% dei prezzi indicati, unitamente alla documentazione ad essa allegata. Per l'acquisto di dotazioni, la valutazione avviene tramite il raffronto dei preventivi di spesa.
3. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità dell'insieme degli investimenti proposti nel loro complesso;
4. la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 10;
5. la determinazione della spesa ammissibile e della percentuale di contributo;
6. la verifica dei requisiti previsti del presente bando, ai fini della concessione degli aiuti nel rispetto della normativa aiuti di Stato.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti o le descrizioni risultassero incompleti o carenti, l'AFCP chiede al richiedente la **trasmissione delle integrazioni**, che devono pervenire entro un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Il mancato ricevimento della documentazione integrativa entro il termine indicato determina l'**esito istruttorio negativo** della domanda e l'AFCP ne dà comunicazione al richiedente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il quale entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione potrà presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'AFCP competente che riceve la documentazione integrativa, carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

L'istruttoria della domanda può comprendere un **sopralluogo** ossia presso l'area oggetto dell'intervento, con lo scopo di accertare lo stato dei luoghi prima dell'intervento e la situazione descritta nella documentazione progettuale.

Nel caso in cui l'AFCP ritenga non necessario effettuare il sopralluogo deve indicare nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa la motivazione sulla base della quale, nel caso specifico, non ha effettuato la suddetta visita.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, l'AFCP redige un verbale di istruttoria sottoscritto dallo stesso.

A conclusione dell'attività di valutazione, in caso di **esito negativo** l'istruttoria si conclude con esito negativo. In caso di **esito positivo**, al termine della verifica, sono attribuiti i punteggi secondo i criteri indicati al paragrafo 10 ed è determinato l'ammontare del contributo.

Al termine dei controlli, l'AFCP redige i verbali di istruttoria di ciascuna domanda e predispone l'elenco provvisorio delle domande valutate con i relativi punteggi.

L'AFCP trasmette i verbali istruttori ai richiedenti, che possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando entro dieci giorni dalla ricezione del verbale un'**istanza di riesame**, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

In caso di presentazione di osservazioni, l'AFCP valuta le osservazioni, definisce gli esiti conseguenti alle osservazioni pervenute e redige un **verbale istruttorio definitivo**, che invia al richiedente.

Al termine dei controlli, l'AFCP predispone l'**elenco definitivo delle domande** valutate con i relativi punteggi che invia al Responsabile del procedimento del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi

13.2 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il giorno 16/03/2027

14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E VALIDITA' GRADUATORIA

14.1 APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI

Entro la scadenza prevista delle disposizioni attuative per la conclusione delle istruttorie di cui al precedente par. 13.2, il Responsabile del Procedimento predispone e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:

- 1) domande non ricevibili;
- 3) domande con esito istruttorio negativo;
- 4) domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammissibile dopo l'applicazione dei massimali, del contributo concedibile e del punteggio assegnato. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 10;

- 4) domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione del numero del procedimento, della ragione sociale, della Partiva Iva, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione dei massimali, del contributo concesso, del punteggio assegnato, del CUP e del SIANCOR.
- 5) domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

Prima dell'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento e concessione del contributo, il GAL provvederà a eseguire le verifiche propedeutiche alla concessione, ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012 e del D.M. 115/2017, nonché ad alimentare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

14.2 AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un **Codice Unico di Progetto (CUP)** che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

Gli enti pubblici che ricevono un verbale istruttorio positivo devono provvedere direttamente all'attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) al progetto e comunicare lo stesso codice al Responsabile del Procedimento, prima dell'atto di concessione. In tutti gli altri casi il Responsabile del Procedimento comunica ai beneficiari il codice CUP attribuito al progetto e rilasciato ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione dl CIPE.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

I richiedenti, successivamente all'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo da parte del Responsabile del Procedimento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 32.

14.3 PERIODO DI VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie hanno validità di 6 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione delle stesse.

15 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile del Procedimento, è:

- pubblicato sul sito internet del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi;
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Veronica Fanchini

e-mail: direttore@galpresolaghi.it,

Telefono 342 7090646

PEC: galvalleserianaelaghi@legalmail.it

Referente Tecnico: Fabrizio Rinaldi

e-mail: info@galpresolaghi.it

Telefono 342 7090646

- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:

Numero Verde 800 131 151;

sisco.supporto@regione.lombardia.it

15.1 SCHEDA INFORMATIVA

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA*

TITOLO	SRD12–Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste Azione - SRD12.2) Ripristino del potenziale danneggiato
DI COSA SI TRATTA	L'intervento è finalizzato a realizzare interventi di ripristino e di recupero degli ecosistemi forestali danneggiati da eventi meteorologici estremi o da patogeni e parassiti.
CHI PUÒ PARTECIPARE	- Enti di diritto pubblico - Consorzi forestali riconosciuti ai sensi della l.r. n. 31/2008 - Associazioni fondiarie costituite da almeno 3 anni (art. 31 septies LR 31/2008) - Impresa boschiva iscritta all'albo regionale di cui all'art. 57 della l.r. n. 31/2008 - Conduttori privati di superfici forestale
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria dell'intervento è pari a 137.000,00 €.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	La percentuale di contributo è pari al 100% della spesa ammessa, al netto dell'IVA
REGIME DI AIUTO DI STATO	Il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21/12/2022), in particolare dell'art. 43 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate" e del regime di aiuto n. SA.117070 (2024/XA).
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa. Le domande sono valutate in base ad una griglia di criteri indicati nelle disposizioni attuative al paragrafo 10. L'istruttoria è di competenza della struttura AFCP competente.
DATA APERTURA	Le domande possono essere presentate dal 15/07/2026
DATA CHIUSURA	Entro e non oltre le ore 16:00:00 del giorno 15/12/2026
COME PARTECIPARE	I richiedenti possono presentare una sola domanda per l'Azione - SRD12.2) esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 12.5 delle presenti disposizioni attuative
CONTATTI	• informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative: Responsabile del procedimento: Dott.ssa Veronica Fanchini e-mail: direttore@galpresolaghi.it, Telefono 342 7090646 PEC: galvalleserianaelaghi@legalmail.it

	Referente Tecnico: Fabrizio Rinaldi e-mail: info@galpresolaghi.it Telefono 342 7090646 • assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate: Numero Verde 800 131 151; - sisco.supporto@regione.lombardia.it
--	---

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

16 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

16.1 ASSEGNAZIONE DEI LAVORI, DEGLI INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE ED EVENTUALI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI – SOGGETTI PUBBLICI

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023), ai fini dell'assegnazione dei lavori e degli incarichi per la progettazione e altre prestazioni professionali.

Per accompagnare il beneficiario nella verifica del rispetto del d.lgs. 36/2023, saranno pubblicate sul sito di OPR

(<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturalip>) apposite Liste di Controllo dei passaggi procedurali previsti dal Codice appalti, in relazione all'assegnazione dei lavori e degli incarichi professionali per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e per la realizzazione di lavori e/o servizi in amministrazione diretta. Tali Liste di controllo vanno compilate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto, come specificato nelle Liste stesse. Vanno altresì utilizzate quando le spese generali (spese tecniche) sono sostenute per le attività svolte dal personale interno di Enti Pubblici, come specificato al paragrafo 5.

Il mancato rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 36/2023 può comportare l'esclusione o la riduzione del contributo, secondo quanto riportato al paragrafo 23.

16.2 ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione degli interventi può essere effettuata solo da:

- Imprese boschive iscritte all'Albo regionale o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o stati UE;
- Consorzi forestali con le proprie maestranze e con eventuali imprese boschive socie;
- = Enti pubblici con le proprie maestranze assunte in forza del Contratto per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria

anche nei casi non previsti dall'art. 20 del regolamento regionale n. 5/2007

Denuncia di taglio informatizzata

Tutte le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi, previste nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento, devono essere accompagnate da una istanza di taglio bosco, presentata - dopo l'atto di ammissione a finanziamento da parte del Responsabile del Procedimento - con la modalità informatizzata SITaB2, prevista dall'art. 11 del r.r. 5/2007 e, ove richiesto, da successiva autorizzazione da parte dell'Ente forestale, che deve essere inserita a SITaB2.

La denuncia, compilabile dagli operatori abilitati, all'indirizzo Internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/> deve essere presentata obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori e deve indicare:

- alla voce «contributo», l'indicazione "REG. UE 2115/2021 – BANDO SRD12.2) - ANNO 2025" selezionata dal menù a tendina,
- l'esecutore materiale dei lavori in bosco (impresa o Ente o Consorzio forestale).

L'istanza di taglio boschi deve essere corredata dal progetto di taglio (anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali il progetto è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007);

In caso il SITaB2 indicasse come procedura il «silenzio assenso», l'Ente forestale inserirà prontamente a sistema l'autorizzazione, indicando gli estremi del progetto approvato.

Il richiedente comunica all'AFCP e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi il numero dell'istanza e l'AFCP accede al SITaB2 per prendere visione dell'istanza e delle autorizzazioni o prescrizioni eventualmente rilasciate.

I lavori devono essere sempre diretti, anche per i beneficiari non tenuti alle procedure di evidenza pubblica, da un tecnico abilitato.

16.3 PROGETTO ESECUTIVO PRESENTATO CON LA DOMANDA DI AIUTO

Entro il 29 giugno 2027 il beneficiario deve dare avvio ai lavori e presentare, tramite PEC, all'AFCP e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi

- certificato di inizio lavori o, nel caso di soggetti non tenuti all'applicazione del codice dei contratti, dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
- copia del contratto di appalto sottoscritto dalle parti, in caso di lavori eseguiti in appalto, oppure copia del provvedimento con cui viene individuata la procedura nel caso in cui i lavori vengano eseguiti in amministrazione diretta;
- Modulo valore e procedura, allegato alle Liste di Controllo che saranno pubblicate sul sito di OPR, di cui al paragrafo 16.3.

Il mancato rispetto dell'invio della documentazione di cui sopra entro i termini fissati comporta la revoca dell'ammissione a finanziamento, fatta salva la richiesta motivata di proroga.

16.4 CONCLUSIONE DEI LAVORI - SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Gli interventi devono in ogni caso essere conclusi entro e non oltre **il 31 maggio 2028**

Gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e conformi all'oggetto progettuale. È causa di decadenza dal contributo la mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine fatte salve le possibilità di proroga indicate al paragrafo 21.

Le date di fine lavori cui far riferimento sono

- per la realizzazione di opere: la data della dichiarazione di ultimazione dei lavori a firma del Direttore dei lavori protocollata in Comune;
- per l'acquisto di beni e attrezzature: la data dell'ultimo documento di trasporto presso il beneficiario del bene oggetto di contributo.

17 PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione degli investimenti, può beneficiare di una **sola proroga per un periodo massimo di 4 mesi**, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

I lavori devono comunque essere conclusi entro e non oltre il 30 settembre 2028.

17.1 RICHIESTA DI PROROGA

Il beneficiario, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, deve presentare, tramite Sis.Co. e selezionando l'AFCP, un'apposita domanda di proroga corredata da:

- 1) relazione con le motivazioni della richiesta di proroga per la conclusione del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione attestante la necessità di proroga.

L'AFCP concede/non concede la proroga e la comunica al beneficiario, al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi e all'Organismo Pagatore Regionale.

18 VARIANTI

18.1 DEFINIZIONE DI VARIANTE

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso il progetto finanziabile; rientra tra le varianti anche il cambio del mappale catastale.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile non sono ammissibili.

Per i beneficiari pubblici, le varianti del progetto originario sono ammissibili a condizione che rispettino la normativa di riferimento del d.lgs. 36/2023.

È possibile presentare una sola richiesta di variante e solo a seguito dell'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo da parte del Responsabile del Procedimento.

La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento.

Le varianti non possono prevedere aumenti dell'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria. Viceversa, eventuali importi inferiori rispetto al progetto originario, generati dalla proposta di variante, comportano una riduzione della spesa ammessa a contributo.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

1. le modifiche tecniche di dettaglio di ciascun intervento approvato, fra le quali le trasposizioni di superficie all'interno delle medesime particelle o fra le particelle oggetto di domanda, a condizioni che non cambi l'intervento previsto e le trasposizioni non comportino ulteriori vincoli.
2. le soluzioni tecniche migliorative degli interventi approvati;

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

18.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE

Il beneficiario che intende presentare domanda di variante, **almeno 150 giorni prima della fine concessa per i lavori** di cui al paragrafo 16.5 deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'AFPC competente e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi un'apposita domanda di autorizzazione alla presentazione della variante corredata da:

- relazione tecnica con la descrizione e le motivazioni delle modifiche che intende apportare al progetto inizialmente approvato;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 5 alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario;
- tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

L'AFPC, sentito il GAL Presolana e Laghi Bergamaschi verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e autorizza/non autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. Il Responsabile del Procedimento, avvalendosi eventualmente del Gruppo tecnico, valuta l'uniforme applicazione di autorizzazioni alla variante. L'esito della verifica viene comunicato al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi e al beneficiario tramite PEC., nei 45 giorni successivi alla presentazione della domanda di autorizzazione.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

18.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante il beneficiario, **entro e non oltre 30 giorni** a decorrere dalla data di comunicazione di tale autorizzazione, deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'AFCP competente e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi la domanda di variante autorizzata, presentata con le modalità di cui ai paragrafi 12.2 e 12.3 e corredata da:

- 5) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- 6) documentazione di cui al precedente paragrafo 12.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- 7) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 5 alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario;
- 8) tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante. Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'esito da parte dell'AFCP si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di concessione; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

La domanda di variante sostituisce la domanda di aiuto già ammessa a finanziamento; pertanto, deve contenere tutta la documentazione relativa agli interventi che il beneficiario intende realizzare, sia quelli che intende mantenere che quelli che intende variare rispetto alla domanda finanziata.

La validazione della domanda di variante sostituisce definitivamente la domanda iniziale.

18.4 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

L'AFCP istruisce la domanda di variante **entro 60 giorni** dalla presentazione della stessa da parte del beneficiario.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto indicate nel progetto iniziale;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

L'AFCP, conclusa l'istruttoria, può ammettere o non ammettere la variante e, tramite PEC, comunica l'esito dell'istruttoria al beneficiario e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi per l'aggiornamento dell'atto di concessione, nel caso di riduzione dell'importo ammissibile.

PARTE II “DOMANDA DI PAGAMENTO”

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d’istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie approvato dall’Organismo Pagatore Regionale (OPR) ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate al seguente sul sito internet di OPR e al seguente link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>.

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co.. Le informazioni circa l’attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L’erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell’Organismo Pagatore Regionale.

Prima dell’erogazione dei contributi sarà verificato che i destinatari degli aiuti non siano imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

19 MODALITA’ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere all’Organismo Pagatore Regionale (OPR) l’erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- Anticipo;
- saldo

esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. con la documentazione riportata ai paragrafi successivi.

Per il presente intervento, gli ODD competenti sono gli Uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP), la U.O. Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e la Provincia di Sondrio (oppure: le Comunità Montane, come da prospetto pubblicato sul sito internet di OPR al link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturali>).

La competenza è determinata in relazione al luogo di realizzazione dell’intervento.

Gli ODD controllano le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e, sulla base della spesa ammessa, determinano il contributo ammesso e il contributo erogabile al richiedente.

Al termine dell’istruttoria della domanda di pagamento viene comunicata al beneficiario la chiusura dell’istruttoria, che può essere visionata direttamente in Sis.Co.. Definito l’esito dell’istruttoria di pagamento l’OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso. In caso di esito istruttorio parzialmente o totalmente negativo si faccia riferimento al paragrafo relativo alla decadenza.

DURC

Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell’autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio 2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura “DURC On Line”. Inoltre, secondo l’art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) “Compensazione per le imprese agricole” e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità

contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata coi pagamenti erogati al beneficiario stesso.

ANTIMAFIA

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti>.

19.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO

Il beneficiario, successivamente alla comunicazione dell'atto di ammissione a finanziamento del progetto esecutivo, **può** richiedere l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario pubblico deve allegare la dichiarazione della Tesoreria dell'Ente beneficiario (o la polizza fidejussoria bancaria o assicurativa) come precisato al successivo paragrafo 25, sempre obbligatoria per i soggetti di natura giuridica non pubblica. Il beneficiario pubblico si impegna a versare all'Organismo Pagatore Regionale l'importo erogato (modulo reperibile al link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti/manuale-per-la-gestione-delle-garanzie>).

Tutti i beneficiari sono tenuti a compilare in Sis.Co. la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000, relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/128.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

Prima dell'erogazione della quota di contributo sarà verificato che i destinatari degli aiuti non siano imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno (c.d. Visura Deggendorf).

19.2 EROGAZIONE DEL SALDO

Il soggetto beneficiario chiede all'OPR la liquidazione del contributo spettante entro sessanta giorni continuativi dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti al paragrafo 16.5 del presente bando, con l'aggiunta dell'eventuale periodo di proroga.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo complessivo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del contributo concesso e la restituzione dell'eventuale anticipo già percepito, maggiorato degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

2. Relazione tecnica descrittiva del progetto realizzato.
3. Computo metrico dello stato finale dei lavori, in linea con quanto approvato in ammissibilità, a firma del direttore dei lavori e riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere. Per la redazione del computo si deve fare riferimento al prezziario utilizzato in domanda iniziale, come approvato in istruttoria T.A., Per i soggetti privati non tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica le spese devono essere rendicontate mediante i costi standard, nel limite massimo dell'importo ammesso a finanziamento; per gli altri beneficiari, le spese devono essere documentate da fatture o da altri documenti equivalenti;

4. cartografia dell'area oggetto dell'intervento (tramite linee "shapefile" con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84), con tabella attributi come riportato in allegato 3 alle presenti disposizioni, per l'aggiornamento della banca dati degli interventi finanziati nel Geoportale;
5. Documentazione fotografica georeferenziata degli interventi realizzati.
6. Fatture pagate relative agli investimenti realizzati, agli acquisti e alle spese tecniche, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice secondo il fac-simile predisposto da OPR e allegato al manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie e disponibile on line al seguente link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>. Le fatture dovranno essere allegate in formato XML (contenute in un file .zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in formato PDF.

Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima dell'approvazione all'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo da parte del Responsabile del Procedimento del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi, poter essere ricondotte all'intervento a cui si riferiscono (ad esempio riportando la dicitura "PSP 2023-2027 - Intervento SRD12, numero domanda xxxxxxxx);

Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSP 2023-2027 - Intervento SRD12". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata). E' necessario allegare copia dei registri contabili da cui risulta l'avvenuta registrazione delle fatture come sopra specificato.

7. Documenti relativi ai pagamenti eseguiti, o mandati di pagamento, che devono riportare gli estremi della fattura o giustificativo di spesa a cui si riferiscono, o comunque essere riconducibili alla fattura pagata, e risultare effettuati solo dal beneficiario e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti);
8. Polizza fidejussoria, qualora richiesta nel caso indicato al paragrafo 22, lettera b).
9. Provvedimento di approvazione del rendiconto finale dei lavori realizzati.
10. Certificato di regolare esecuzione e certificato di ultimazione lavori a firma del Direttore Lavori.
11. Estremi dell'istanza di taglio presentata tramite SITaB in caso di interventi di taglio di soprassuoli boschive
12. Lista di controllo compilata relativa all'affidamento di incarichi per la fornitura di beni e servizi con documentazione indicata nella stessa e documentazione richiamata nella lista stessa (ad es. determine affidamento, contratti/incarichi etc...). I modelli da utilizzare sono reperibili al seguente link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturalip>
13. Per lavori eseguiti in amministrazione diretta o per le attività svolte dal personale interno, prospetti analitici sottoscritti dal responsabile dell'Ente beneficiario e dal personale utilizzato, che riportano il CUP relativo all'intervento finanziato e che attestino:
 - il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla sua definizione
 - il numero di ore o giornate in cui il personale, su base nominativa, è stato utilizzato per gli interventi e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno,
 - il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente
 - i cedolini del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso

Tutti i beneficiari, sia pubblici che privati, sono tenuti a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000:

- di avere/non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalsi o non essersi avvalsi del credito d'imposta;

- dichiarazione relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento n. 128/2022.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Nelle domande di pagamento deve essere rendicontata la spesa sostenuta, relativamente al progetto approvato.

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Secondo quanto previsto dall'art 15 del d.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., e atti conseguenti, i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento del saldo un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile a seguito dell'istruttoria della domanda di pagamento, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi ¹³.

La riduzione di cui sopra si applica anche nel caso in cui la differenza tra il contributo richiesto e quello ammesso sia verificata a seguito di controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

Prima dell'erogazione del contributo sarà verificato che i destinatari degli aiuti non siano imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno (c.d. Visura Deggendorf).

20 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e di norma un sopralluogo, con lo scopo di verificare:

- il mantenimento delle condizioni per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 4;
- la conformità dell'investimento/progetto rendicontato con quanto ammesso con la domanda iniziale, anche in riferimento alle eventuali varianti autorizzate;
- che gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di approvazione del bando da parte del GAL. Il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso a finanziamento, sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati anche in riferimento alle eventuali varianti autorizzate;
- il rispetto degli impegni di cui al paragrafo. 25 che è possibile accertare al momento dell'istruttoria del saldo;
- che la spesa ammessa a pagamento sia superiore al 70% della spesa ammessa a finanziamento, fatto salvo casi particolari come economie e sconti;
- siano stati rispettati il r.r. 5/2007 e l'art. 50 della l.r. 31/2008 nel caso di interventi selvicolturali;
- il rispetto della normativa relativa agli appalti pubblici laddove necessario;

¹³ Di seguito si riporta un esempio di calcolo della riduzione.

- Contributo concesso da istruttoria iniziale = 100
- Contributo richiesto in domanda di pagamento = 100
- Contributo ammissibile a seguito di istruttoria domanda di pagamento = 75
- Riduzione contributo: $100 - 75 = 25$
- Calcolo della percentuale di riduzione in applicazione all'art. 15 d.lgs. 42/2023 = $25/75 = 33\%$.

Essendo la percentuale risultante superiore al 25%, si applica una ulteriore riduzione (sanzione), pari alla riduzione verificata con l'istruttoria della domanda di pagamento.

- Contributo erogabile: $100 - 25 - 25 = 50$.

- h) che gli investimenti non abbiano ricevuto altri finanziamenti pubblici. In presenza di altre fonti di finanziamento compatibili, si verifica che l'aiuto totale non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

Tutta la documentazione indicata al paragrafo 19.2 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria ad espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

A istruttoria completata, a cura del funzionario istruttore, il poligono digitale "shapefiles" è inviato alla Struttura "Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo" di Regione Lombardia per i lavori di mosaicatura e pubblicazione sul Geoportale della Lombardia.

21 CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli ODD prima dell'erogazione del saldo, sulla base delle procedure definite da OPR.

I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità delle norme applicabili e coprano tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno, che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni indicati al paragrafo 25;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

22 FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR e redatta in conformità a quanto previsto dal "Manuale per la gestione delle garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale" e ss.mm.ii., disponibile sul sito internet di OPR è richiesta nei seguenti casi:

- c) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari a 24 mesi dalla data di approvazione dell'atto di ammissione al finanziamento delle domande di contributo da parte del Responsabile del Procedimento con rinnovo automatico fino a svincolo richiesto da OPR, oppure, in alternativa, con rinnovo automatico di 18 mesi e con la possibilità di eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR;
- d) altri casi valutati dall'OPR, che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria.

Per velocizzare le procedure di pagamento e di successivo svincolo della fideiussione, oltre che nell'ottica del progressivo miglioramento della digitalizzazione della PA, è consigliata la presentazione di fideiussioni firmate digitalmente da allegare alla domanda di anticipo in Sis.Co.

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'Organismo Delegato alle istruttorie di pagamento, dall'OPR, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari all'anticipazione richiesta o a quanto stabilito da OPR al precedente punto b).

Le Amministrazioni pubbliche, in alternativa alla polizza fideiussoria, possono produrre una dichiarazione della Tesoreria dell'Ente beneficiario che si impegna a versare all'Organismo Pagatore Regionale l'importo

erogato (reperibile al link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti/manuale-per-la-gestione-delle-garanzie>).

23 CONTROLLI “EX POST”

Si definisce periodo “ex post” quello compreso tra l’erogazione dell’ultimo pagamento e il 31 dicembre dell’anno di conclusione del periodo dell’impegno pari a 5 anni, di cui al paragrafo 25.

Con riferimento al periodo “ex post” come sopra determinato, l’Organismo Pagatore Regionale, tramite l’OD, effettua entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza del periodo, controlli a campione per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, secondo quanto indicato nel manuale di OPR.

Al termine del controllo “ex post” il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

24 DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA

La domanda ammessa a finanziamento decade nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto degli Impegni indicati al paragrafo 25;
- 2) non veridicità delle dichiarazioni presentate^{14 15} ;
- 3) esito negativo del controllo *in loco*, *ex post* e dei sopralluoghi effettuati.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

24.1 PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata la violazione degli impegni e delle fattispecie previste al paragrafo 25, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall’Intervento.

Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, la competenza è del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi mentre, se vengono accertate nell’istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell’OPR. Entrambi operano attraverso i propri Organismi Delegati.

L’avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l’invio, tramite PEC al beneficiario, di apposita comunicazione prevista dall’articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il GAL Presolana e Laghi Bergamaschi o OPR, attraverso i propri OODD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l’esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell’iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di saldo OPR, attraverso i propri OODD, richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, utilizzando l’applicativo informatico Reg.Deb., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co. dall’AFCP competente o da OPR.

¹⁴ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

¹⁵ Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

25 IMPEGNI

Il beneficiario assume gli impegni sottoelencati:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) presentare il progetto esecutivo (se non presentato già contestualmente alla domanda di aiuto) entro la scadenza fissata al paragrafo 16.1;
- c) mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento;
- d) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal progetto d'investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- e) non cambiare per un periodo di 5 anni successivo all'erogazione del saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti
- f) non cambiare la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo all'erogazione del saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti
- g) realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
- h) realizzare gli interventi secondo le indicazioni del paragrafo 16.4 e nel rispetto del r.r. 5/2007;
- i) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 16.5, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- j) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità, completezza e coerenza con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel progetto;
- k) realizzare una spesa ammessa a pagamento superiore al 70%, di cui al paragrafo 20, lettera g);
- l) presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito al paragrafo 16.5;
- m) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 19.2 (erogazione del saldo) nei termini stabiliti anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;
- n) rispettare, in presenza di altri finanziamenti pubblici, i limiti di cumulo come stabilito al paragrafo 9;
- o) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al reg UE 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente indirizzo: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3>
- p) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 16.5. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi.
- q) rispettare la normativa relativa al Codice dei Contratti pubblici.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera a) alla lettera l) e di cui alla lettera n) comporta la decadenza totale dai benefici concessi e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. Inoltre, la decadenza totale è disposta anche nel caso di presentazione da parte del beneficiario di dichiarazioni non veritiere e in caso di esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati. La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera m) comporta la decadenza delle spese alle quali la documentazione mancante fa riferimento.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera o) alla lettera p) comporta la decadenza parziale dai benefici concessi.

L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto di tali impegni è riportata nell'Allegato 6 delle presenti disposizioni attuative.

Il mancato rispetto delle procedure previste dal D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (lettera q) da parte dei beneficiari pubblici comporta l'esclusione o la riduzione del contributo. L'entità della riduzione relativa alle tipologie di irregolarità è individuata con decreto del dirigente pro tempore Struttura Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA di OPR pubblicato sul sito di OPR: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturalip>

PARTE III “DISPOSIZIONI COMUNI”

26 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'art. 3 del Reg. UE 2021/2116 e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1. rinuncia senza restituzione del contributo, per quanto riguarda le spese già sostenute;
2. ritardo nella realizzazione degli interventi;
3. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
4. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- dell'AFCP nel caso di domande di aiuto;
- dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto con le modalità indicate nei successivi paragrafi, **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali.

26.1 COME RICHIEDERE LE CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI NEL CASO DI DOMANDE DI AIUTO

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

L'AFCP competente verifica la richiesta presentata e autorizza/non autorizza in Sis.Co. entro 15 giorni dalla richiesta il beneficiario alla presentazione della domanda di causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'interessato e per conoscenza al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi e a OPR.

Il beneficiario, se del caso, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta a Sis.Co. domanda di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2116/2021, con le modalità previste dal paragrafo 26.2.

L'AFCP, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste nelle presenti disposizioni attuative e ne comunica al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi l'esito. Il GAL, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'AFCP e a OPR.

26.2 COME RICHIEDERE LE CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI NEL CASO DI DOMANDE DI PAGAMENTO

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

OPR verifica la richiesta presentata e accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi e all'OD competente.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

27 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'Autorità di Gestione Regionale o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'Autorità di Gestione Regionale o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

- 3) gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato;
- 4) gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento o omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il richiedente/beneficiario può presentare **solo una domanda** di rettifica, fermo restando la data della domanda iniziale di aiuto al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

27.1 RICHIESTA DI RETTIFICA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Il beneficiario che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie di cui al paragrafo 13.2, all'AFCP competente e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi, un'apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

L'AFCP competente valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto con le modalità previste ai paragrafi 12.

L'AFCP competente istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 13 e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui al paragrafo 14.

La domanda di rettifica corregge e **sostituisce** la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata.

27.2 RICHIESTA DI RETTIFICA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Il beneficiario deve chiedere all'OD tramite PEC la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell'errore di compilazione. L'OD, dopo valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento/non accoglimento della richiesta.

28 CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

28.1 CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (solo in caso di cambio beneficiario).

28.2 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la titolarità al subentro;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente.

Entro 15 giorni l'AFCP competente verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e se del caso, autorizza/non autorizza in Sis.Co. il subentrante alla presentazione della domanda di cambio del soggetto richiedente/beneficiario e ne comunica l'esito al subentrante, al cedente, al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi e all'Organismo Pagatore Regionale.

Il subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare a Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 12.

L'AFCP competente, entro 60 giorni, valuta la suddetta richiesta e ne comunica l'esito al Richiedente o Beneficiario cedente e al Richiedente o Beneficiario subentrante e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o della percentuale di finanziamento e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il GAL Presolana e Laghi Bergamaschi, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

28.3 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO DOPO IL PAGAMENTO DEL SALDO

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

L'AFCP competente valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente, al beneficiario subentrante e a OPR e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante, in caso positivo, non deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di contributo.

Qualora non sia autorizzato il subentro il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

29 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto prima di aver percepito quote di contributo, devono darne immediata comunicazione al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi, all'AFCP competente e ad OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR/OD e al GAL Presolana e Laghi Bergamaschi tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 26.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

30 REGIME DI AIUTO

I contributi del presente intervento sono concessi sulla base del Regime di Aiuto SA.117070 (2024/XA), già indicato nel precedente paragrafo 8.3.

Il regime di aiuto SA.117070 (2024/XA) prevede che i contributi siano concessi nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21/12/2022), ed in particolare:

- dell'art. 1 "Ambito di applicazione", di cui si richiama:
 - il par. 1, lett. f) ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 si applica agli aiuti a favore del settore forestale;
 - il par. 3 che, alle lett. c) e d), dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica: c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - il par. 4, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili col mercato interno;
 - il par. 5, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà salvo in cui, ai sensi della lett. h) punto iv), l'impresa sia diventata impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati per il ripristino delle foreste danneggiate a norma dell'art. 43, par. 2, lett. d);
 - il par. 6, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
- dell'art. 2 "Definizioni", di cui si richiama:
 - il punto 11), "aiuto concesso nell'ambito di un piano strategico della PAC": sostegno concesso a norma del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;
 - il punto 12), "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
 - il punto 13), "regime di aiuti": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;

- il punto 17), "piano strategico della PAC": piano strategico della PAC come definito all'art. 1, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il punto 20), "evento catastrofico": evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;
- il punto 21), "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- il punto 31), "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc; b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- il punto 34), "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
- il punto 38), "calamità naturali": terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale;
- il punto 41), "altri eventi climatici avversi": condizioni meteorologiche sfavorevoli che non rientrano nella definizione di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;
- il punto 52), "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
- il punto 53), "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- il punto 59), "impresa in difficoltà": impresa in difficoltà quale definita all'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) 651/2014 definita come un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione", che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili col mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del medesimo regolamento;

- dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). Ai sensi del par. 3, lett. a), del medesimo art. 5 sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" che, al paragrafo 1, dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. L'art. 6 al paragrafo 5, lett. I), prevede che non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione per gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate ai sensi dell'art. 43, lett. d), ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 43;
- dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dal regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile;
- dell'art. 8 "Cumulo", stabilendosi che i contributi di cui al presente Intervento non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi;
- dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" che dispone che lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato. Le informazioni di cui al par. 1 del medesimo art. 9 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'Allegato III del Reg. (UE) 2022/2472, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al par. 1 dell'art. 9 lett. c) sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;
- dell'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del Reg. (UE) 2022/2472, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del medesimo regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- dell'art. 11 "Relazioni" che dispone che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del Reg. (UE) 2022/2472 nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme ad un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004,

sull'applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica;

- dell'art. 13 "Controllo", ai sensi del quale gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/2472. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2472.

Inoltre, le agevolazioni saranno concesse ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (UE) 2022/2472, secondo cui gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi e, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici sono compatibili con il mercato interno ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del medesimo regolamento.

Ai sensi dell'art. 43, par. 2, lettera d), del Regolamento, sono finanziabili i costi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.

Ai sensi del par. 3 dell'art. 43, non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali di cui all'articolo 34 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2472.

Il par. 5 dell'art. 43 del Regolamento (UE) 2022/2472 prevede che nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 2, lettera d), gli aiuti sono subordinati a:

- a) riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti, del fatto che l'incendio, la calamità naturale, l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, un altro evento climatico avverso, la presenza dell'organismo nocivo ai vegetali, l'evento catastrofico o l'evento connesso al cambiamento climatico si sono manifestati e alla dimostrazione da parte dei beneficiari di essere in possesso di strumenti adeguati di gestione del rischio per affrontare in futuro il potenziale verificarsi dell'evento dannoso se del caso;
- b) riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato (Servizio fitosanitario regionale), del fatto che le misure a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per lottare contro organismi nocivi ai vegetali, debellarli o arginarne la diffusione sono state attuate, ove applicabile;
- c) nel caso di aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, dimostrazione da parte dei beneficiari che tale ricostituzione comprenderà misure di adattamento ai cambiamenti climatici, a meno che tali misure di adattamento formino parte integrante del regime e si applichino a tutti i beneficiari.

Ai sensi del par. 7 del medesimo articolo 43, le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 2, lettera d), gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

Come previsto dall'art. 8 dell'art. 43, non sono concessi aiuti alle imprese per la perdita di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.

L'intensità di aiuto, conformemente all'art. 43, par. 9, è limitata al 100% dei costi ammissibili. Gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 2, lettera d), e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

31 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

31.1 INDICATORI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il seguente:

R.27 Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nelle zone rurali.

R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC.

O.23 Numero di operazioni o di unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati al di fuori dell'azienda.

INDICATORI RISULTATO	DI	<i>Spesa pubblica totale</i>
		<i>Come indicatore SSL 6</i>
Indicatori SSL		<i>Investimenti totali</i>
		<i>Dedotto dall'indicatore precedente</i>
		<i>1 – Interventi finanziati</i>
		<i>2 – Interventi finanziati in progetti di cooperazione locale</i>
		<i>3 – Superfici oggetto d'intervento</i>
		<i>4 – Interventi di sistemazione idraulica di versante</i>
		<i>5 – Interventi integrati ad altre iniziative in linea con la SSL</i>
Indicatori ambientali		<i>6 – Finanziario – contributo pubblico totale</i>
		<i>Come da indicatore SSL 3</i>
		<i>Come da indicatore SSL 4</i>
		<i>Interventi di prevenzione</i>
		<i>Interventi di ripristino</i>

31.2 CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

32 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di contributi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

32.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa

32.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

33 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentari e Foreste.

L recupero e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

34 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente bando di cui all'allegato 7.

35 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione del presente Intervento.

FASE	PERIODO/TERMINE
Inizio presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co	15 luglio 2026
Chiusura presentazione domande	15 dicembre 2026 (ore 16:00)
Termine per la chiusura dell'istruttoria delle domande	16 aprile 2027
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	30 aprile 2027
Inizio dei lavori (+90 giorni dalla pubblicazione dell'ammissione a finanziamento)	29 luglio 2027
Conclusione dei lavori	30 giugno 2028
Conclusione dei lavori con proroga concessa (+3 mesi dalla conclusione dei lavori senza proroga, ma non oltre il 30 settembre 2028)	30 settembre 2028
Presentazione domanda di saldo (+ 60 gg dalla fine lavori)	
Presentazione domanda di saldo, con penalità per ritardo (dal 61 ^a al 90 ^a giorno dalla fine lavori)	

36 ALLEGATI

Allegato 1 - Classi di rischio dei Comuni del Piano AIB

Allegato 2 – Costi Standard

Allegato 3 - Tabella attributi

Allegato 4 - Foglio calcolo per la dimensione d'impresa

Allegato 5 - Richiesta di variante

Allegato 6 – Riduzioni

Allegato 7 – Trattamento dati personali

Allegato 8 - Modello atto notorio assenso proprietà e garanzia impegni

Allegato 9-Tabella punteggi per autovalutazione